

IN EVIDENZA



ISTITUITO IL CONTO CORRENTE PER IL
VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE
CCRL ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE

BONUS NATALE 2024

FLUSSI STRANIERI 2025
DAL 1° NOVEMBRE 2024 I PRECARICAMENTI

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONCORDATO
PREVENTIVO BIENNALE

Licenze

- **Cedo** attività di parrucchiera in Udine zona viale Ungheria, con portafoglio clienti per info 338 9345973.
- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t illimitata e Iveco Stralis 350 centinato copri e scopri cassone, lunghezza 9,60 m altezza interna 2,83 m 1.300.000 km, anno immatricolazione 11/2004 buone condizioni. Prossima revisione 06/2024, anche separatamente. Per info: 349 8205727.
- **Cedes** attività di parrucchiera in Udine, zona Chiavris, con portafoglio clienti. Prezzo trattabile. Per informazioni telefonare al numero 328 5611775
- Parrucchiera Fagagna **cede** avviata attività parrucchiere misto. Negozio luminoso, arredato elegantemente e compreso di attrezzatura completa. Composto da 4 postazioni di lavoro, 2 postazioni lavelli, servizi igienici, ripostiglio guardaroba e zona attesa reception. Climatizzazione e riscaldamento autonomo; parcheggio personale riservato. Locali completamente a norma. Possibilità di acquisto dell'immobile. Informazioni riservate in sede, previo accordo telefonico con Roberta Nussi ai numeri 0432 801734 o 339 5675588.
- **Vendo/Affitto** avviata attività ultra trentennale, salone parrucchieri con estetica in centro a Tricesimo. Si offre, se interessati, anche la vendita dell'immobile. Solo interessati, no perditempo, per info: Tel. 334 6615458 Stefyl
- **Vendo** attività di modelliera e falegnameria. Ampio capannone attrezzato fornito di impianti di riscaldamento, allarme e videosorveglianza con parcheggio privato. Attrezzature a CNC 5 assi complete di programmi Autocad e Solidworks. Per informazioni Federico Comar 3282389072
- **Cedes** avviata attività decennale di gommista zona S. Andrea a Gorizia con servizio di deposito gomme stagionali, locali in affitto di 213 mq. L'attrezzatura rinnovata da poco è vendibile anche singolarmente. Per informazioni contattare Francesca Donati 3484187362.

Immobili / Proprietà

- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- Attività acconciature uomo donna a Trieste, bene avviato, locale molto luminoso in zona molto popolata di Mq 24, bagno privato esterno, condizionatore inverter, scaldabagno, illuminazione a led arredato Maletti con 3 postazioni, un lavaggio, zona cassa, guardaroba ed attesa. Buone condizioni. Attività avviata nel 2000 valutata 25.000 trattabili, 500 mensili, o eventuale acquisto immobile.
- **Cedes** avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isonzo (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348 0412729.
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Contattare il 338 7813845.
- **Vendes** fabbricato ad uso commerciale / artigianale in Via Udine 44 Zoppola fronte SS13, sito su terreno di proprietà di 5500 mq. Il fabbricato è così suddiviso: 300 mq - officina / magazzino poi una porzione suddivisa in 3 livelli ognuno da 280 mq: uffici, sala mostra e abitazione. Per info chiamare il numero 349 3628972 Gianluca oppure inviare una mail epicarnelli@libero.it

Automezzi

- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.

Attrezzature / Materiali

- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Pasion di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435625.

- **Vendes**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per info 347 8503768.
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. Ditta Sigma Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrica con motore elettrico tipo EL 250 ditta Cinomatic motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433 43691 cell. 329 2280176.
- **Vendes** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per info tel. 0481 489566.
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiautomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. Rinaldi Magnum 400I porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per info cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043.
- **Vendes** attrezzatura varia e magazzino ricambi per costruzione e manutenzione apparecchiature elettro-pneumatiche. Vende box officina mobile, tornio marca Misal, fresa marca Savian, trapano verticale, troncatrici varie e profilati in ferro. Per informazioni contattare il numero 335 8272526.

Varie

- Azienda specializzata da 40 anni nel settore Campane **ricerca** persona da inserire all'interno del proprio organico. La figura ricercata deve possedere competenze base in ambito elettrico e meccanico per effettuare le varie manutenzioni negli impianti in gestione sul territorio del triveneto e sarà affiancata da una figura con esperienza decennale nel settore. Cerchiamo figure giovani e desiderose di entrare a lavorare in un Gruppo consolidato, all'interno di un ambiente stimolante e dinamico. Tel 0432 572060.
- Società artigiana di piccola-media carpenteria **cerca** con urgenza una persona da inserire nell'organico a tempo indeterminato. Mansioni: saldatore con esperienza. Accogliamo anche giovani neo-diplomati o ragazzi senza esperienza ma che abbiano buona manualità e tanta voglia di imparare. Luogo di lavoro: Majano (Ud). Presentare la candidatura possibilmente via mail (cmc.celotti@alice.it) o telefonare allo 0432/958764.

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: **comunicazione@uaf.it** o telefonare allo **0432.516737**

Informimpresa

Confartigianato Imprese

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XXIV - N. 8-9 - 2024

Direttore responsabile: Antonella Lanfrat

Comitato di redazione: Enrico Eva, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

David Accaino, Massimiliano Martinello, Matteo Medeot, Paola Morocutti, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Cinzia Saracino, Claudio Scialino, Paolo Soloperto, Fabio Veronese.

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Credito d'imposta transizione 5.0: pubblicato il decreto attuativo, emanata la circolare con i chiarimenti tecnici e attivata la piattaforma del GSE per le prenotazioni	pag. 4
Contributo colonnine ricarica veicoli elettrici dei privati per il 2024	pag. 5
Modifiche alla disciplina del Concordato preventivo biennale (CPB)	pag. 5
Prorogata al 30 novembre la rivalutazione di terreni e partecipazioni	pag. 7
Ulteriori novità del decreto correttivo della Riforma fiscale (Dlgs 108/2024)	pag. 8
Applicabile l'iva al 4% alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri	pag. 8
Corsi di sport invernali con aliquota IVA del 5%, quando non sono esenti o esclusi	pag. 8

Scadenze lavoro

Scadenze normative	pag. 9
--------------------	--------

Contratti

Quota di adesione contrattuale CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e della panificazione del Friuli-Venezia Giulia	pag. 9
Accordo di rinnovo CCNL Area tessile-moda / chimica-ceramica	pag. 10
CCNL area alimentazione-panificazione Sottoscrizione di 2 verbali di accordo integrativi	pag. 15

Contratti

Scadenze contrattuali	pag. 16
-----------------------	---------

Normativa del lavoro

Convertito in Legge il Decreto Coesione Novità e conferme	pag. 17
Edilizia – Confermata la riduzione contributiva anche per il 2024	pag. 18
Incentivo al posticipo pensionistico quota 103	pag. 19
Bonus Natale 2024 – Una tantum 100 euro netti ai lavoratori dipendenti	pag. 19
Flussi 2025	pag. 20
EBIART FVG	pag. 22
Novità EBIART FVG	pag. 22

Ambiente e Sicurezza

RENTRI - Registro Elettronico di Tracciabilità dei Rifiuti. Si parte il 15 dicembre	pag. 23
Registro di carico e scarico rifiuti: cambia il format, va stampato e vidimato il nuovo modello!	pag. 24

Categorie

Convertito in legge il decreto "SALVA CASA"	pag. 25
Certificazioni fgas di persone e aziende Modifiche con il Reg. (UE) 2024/2215	pag. 27
F-GAS - pubblicato il nuovo Regolamento EU 2024/2174 su etichettatura prodotti	pag. 28
Prezzari DEI – Convenzione con Confartigianato Imprese	pag. 28
Prorogato il decreto su Controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi sicurezza antincendio	pag. 29
Approvato il Prezzario Regionale 2024	pag. 29

Dalle provincie

	pag. 31
--	---------

Credito d'imposta transizione 5.0: pubblicato il decreto attuativo, emanata la circolare con i chiarimenti tecnici e attivata la piattaforma del GSE per le prenotazioni

Con il decreto interministeriale del 24/7/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 del 6/8/2024, è stata data attuazione alla misura agevolativa introdotta dall'articolo 38 del Decreto Legge 19/2024 (credito d'imposta transizione 5.0, sintetizzato sul n.3/2024 di Informimpresa). Inoltre con la circolare n. 0025877 del 16/8/2024 Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito chiarimenti tecnici in relazione a specifici aspetti utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.

L'agevolazione è diretta alle imprese che dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti in beni 4.0, materiali o immateriali, che garantiscano una riduzione dei consumi energetici almeno del 3% per la struttura produttiva o almeno del 5% per il processo produttivo interessato dall'investimento, con possibilità di comprendere nell'ambito degli investimenti agevolati anche i beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (escluse le biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici sono ammissibili esclusivamente quelli con moduli fotovoltaici prodotti in UE con i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del DL 181/2023, tenendo conto che il costo dei moduli fotovoltaici di cui alle citate lettere b) e c) concorre a formare la base di calcolo del credito d'imposta rispettivamente per il 120% e per il 140%.

Per l'individuazione dei beni 4.0 occorre far riferimento agli allegati A (per i beni materiali) e B (per i beni immateriali) della Legge 232/2016, quella con cui è stata introdotta l'agevolazione degli iperammortamenti.

Si ricorda che rientrano nel credito d'imposta, nei limiti del 10% degli investimenti effettuati e fino a 300.000 euro, anche le spese di formazione effettuata da soggetti esterni all'impresa specificatamente individuati nel decreto attuativo.

La misura del credito d'imposta spettante varia per scaglioni di investimento e in base alla percentuale di riduzione dei consumi assicurata e può arrivare al 45% in caso di riduzione dei consumi energetici di oltre il 10% per la struttura produttiva o del 15% per il processo produttivo interessato dall'investimento.

La procedura per l'accesso al credito prevede l'uso della piattaforma informatica "Transizione 5.0" accessibile con Spid dall'area clienti del sito istituzionale del Gse, con i seguenti step, elencati dettagliatamente nel decreto del 24 luglio 2024:

- l'impresa beneficiaria invia al GSE una comunicazione preventiva con i suoi dati, con i dati del progetto d'innovazione (inclusa la data di avvio e di completamento), degli investimenti agevolabili e del relativo ammontare e con l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante; tale comunicazione deve essere corredata

dalla certificazione ex ante che attesta la riduzione dei consumi energetici ottenibile dagli investimenti in beni 4.0 progettati (le comunicazioni preventive saranno gestite dal Gse secondo l'ordine cronologico di invio, verificando il corretto caricamento sulla piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni fornite);

- il GSE entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili oppure, in caso di dati non correttamente caricati o di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, comunica all'impresa i dati o la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni; se la documentazione trasmessa nei predetti termini risulta idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro cinque giorni dalla presentazione, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato;
- entro 30 giorni dalla comunicazione con cui il GSE informa l'impresa dell'avvenuta prenotazione del credito, l'impresa beneficiaria invia una comunicazione al GSE con riferimento all'effettuazione degli ordini relativi agli investimenti programmati, ordini che devono essere già accettati dal venditore e accompagnati dal pagamento di acconti pari almeno pari al 20% del costo di acquisizione degli investimenti, acconti di cui la comunicazione deve riportare gli estremi delle relative fatture; il GSE entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione conferma all'impresa il credito d'imposta prenotato o l'eventuale minore importo ammesso, oppure, in caso di dati non correttamente caricati o di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, comunica all'impresa i dati o la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni; se la documentazione trasmessa nei predetti termini risulta idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro cinque giorni dalla presentazione, conferma all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato;
- completato entro il 31/12/2025 il progetto di innovazione, l'impresa beneficiaria comunica al GSE entro il 28/2/2026 l'avvenuto completamento, con le informazioni necessarie a individuare il progetto completato, inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati, l'importo del relativo credito d'imposta e l'attestazione del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale per il PNRR; la comunicazione di completamento è corredata, tra l'altro, dalla certificazione tecnica ex post, relativa all'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante, e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata relativa alle caratteristiche dei

beni 4.0 nonché della certificazione contabile relativa all'effettivo sostenimento delle spese agevolate;

- il GSE entro dieci giorni dalla trasmissione della comunicazione di avvenuto completamento comunica all'impresa il credito d'imposta utilizzabile in compensazione che non può eccedere l'importo del credito prenotato (oppure comunica all'impresa i dati o la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni);
- decorsi dieci giorni da tale ultima comunicazione da parte del GSE contenente l'importo del credito utilizzabile in compensazione, il credito d'imposta può essere utilizzato in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate; l'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Eventuali richieste di supporto tecnico per l'accesso alla procedura informatica possono essere inviate al GSE tra-

mite il servizio "Transizione 5.0".

Con decreto direttoriale del ministero del Made in Italy del 6/8/2024 sono stati definiti modi e termini di presentazione delle prenotazioni di accesso al credito d'imposta.

In particolare dal 7 agosto 2024 è stata attivata nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili, la possibilità di procedere telematicamente alla presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d'imposta e delle successive comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini relativi agli investimenti programmati oggetto dell'agevolazione.

Con decreto direttoriale del ministero del Made in Italy dell'11/9/2024 è stata disposta anche l'apertura della procedura per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti, a decorrere dal 12 settembre 2024.

Contributo colonnine ricarica veicoli elettrici dei privati per il 2024

Con decreto del 12/6/2024 del Ministero delle Imprese e del made in Italy sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande con cui i privati utenti domestici e i condomini potranno accedere al contributo per le spese sostenute nel 2024 per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture nuove, di potenza standard, per la ricarica di veicoli elettrici, ossia colonnine o wall box.

Si ricorda che l'agevolazione è stata introdotta dal DPCM del 4/8/2022 ed è stata poi estesa al 2023 e al 2024 dal DL 198/2022 (Decreto Milleproroghe).

Il contributo è pari all'80% della spesa sostenuta nel limite massimo di 1.500 euro, elevato a 8.000 per gli interventi condominiali. In particolare il contributo spetta per le

spese sostenute con pagamento tracciabile e va chiesto mediante presentazione di un'apposita domanda (rileva l'ordine cronologico di presentazione).

La domanda può essere presentata, esclusivamente in forma elettronica sull'apposita piattaforma disponibile sul sito www.invitalia.it, dove sono pubblicate anche maggiori informazioni e le FAQ. Il termine finale potrà essere però anticipato in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

L'accesso alla procedura avviene tramite Spid, carta d'identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns). Ai fini dell'erogazione della somma concessa è necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).

Modifiche alla disciplina del Concordato preventivo biennale (CPB)

Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo» ha introdotto il Concordato preventivo biennale, istituito finalizzato alla definizione, per un biennio, del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap (la disciplina originaria del concordato preventivo biennale è stata sintetizzata sul n. 3/2024 di Informimpresa).

Con successivi decreti del Ministero dell'Economia e Finanze del 14 giugno 2024 e del 15 luglio 2024 sono state approvate le metodologie per l'elaborazione della proposta di concordato.

Con gli stessi decreti sono stati individuati gli eventi eccezionali che, se si verificano nel periodo di imposta in corso

al 31 dicembre 2024 in data antecedente all'adesione al concordato comportano, a seconda dei casi, la cessazione degli effetti del concordato o l'applicazione di riduzioni al reddito e al valore della produzione concordati.

EVENTI ECCEZIONALI CHE COMPORTANO LA CESSAZIONE DEL CONCORDATO O LA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

In particolare gli eventi eccezionali considerati rilevanti e che impattano di conseguenza sull'efficacia stessa del concordato o sulla validità degli importi richiesti sono i seguenti:

- a. eventi calamitosi con dichiarazione dello stato di emergenza;

b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

- danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, resi totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
- danni rilevanti alle scorte di magazzino con conseguente sospensione del ciclo produttivo;
- l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;
- la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente a sua volta abbia interrotto l'attività a causa di detti eventi;

c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale (caso non previsto per i forfetari);

d. cessione in affitto dell'unica azienda (caso non previsto per i forfetari);

e. sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di commercio;

f. sospensione dell'esercizio della professione con comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Tali eventi se determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli stabiliti con l'adesione alla proposta di concordato, comportano la cessazione degli effetti del concordato a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza (originariamente, prima delle modifiche apportate dal Dlgs 108/2024, la riduzione doveva essere superiore al 50%).

Gli stessi eventi, con l'eccezione della liquidazione e dell'affitto d'azienda, se invece determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, non eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli concordati comportano l'applicazione delle seguenti riduzioni del reddito e del valore della produzione contenuti nella proposta di concordato:

- del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni.

Si segnala che i due decreti che hanno approvato le metodologie per il calcolo della proposta al comma 8 dell'art. 6 prevedono che i dati trattati verranno utilizzati esclusivamente ai fini del concordato e non per la costruzione di variabili desunte o derivate e che la mancata accettazione della proposta non inciderà sul livello di affidabilità fiscale dei contribuenti che resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio.

MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO DELLA RIFORMA FISCALE (DLGS 108/2024)

Con il Decreto legislativo n.108 del 5/8/2024 (decreto correttivo della Riforma fiscale) sono state introdotte alcune novità dirette da una parte a rendere più coerente la disci-

plina del concordato preventivo con riferimento alle cause di esclusione, cessazione e decadenza e con riferimento alla modalità di determinazione del reddito e del valore della produzione rilevanti ai fini del concordato, e dall'altra a rendere più appetibile la proposta di concordato.

In particolare sono introdotte le seguenti ulteriori cause di esclusione:

- conseguimento nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di proventi in tutto o in parte, esenti, esclusi o non comunque non concorrenti alla base imponibile del reddito d'impresa o di arti e professioni, in misura superiore al 40% del reddito stesso;
- adesione al regime forfetario per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato;
- per le società presenza, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, di operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento o che hanno comportato nelle società di persone o associazioni professionali modifiche della compagine sociale.

Inoltre viene meglio definita la causa di esclusione o decadenza legata alla presenza di debiti erariali e contributivi: possono accedere i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, potendo comunque accedere i contribuenti che entro il termine per l'adesione al concordato hanno estinto i debiti facendo scendere l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sotto il limite di 5.000 euro cui non concorrono i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione non decaduti.

Vengono poi introdotte le seguenti ulteriori cause di cessazione, ossia condizioni che comportano la cessazione dell'efficacia del concordato a partire dal periodo d'imposta nel quale si verificano:

- adesione al regime forfetario;
- per le società presenza di operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento o che hanno comportato nelle società di persone o associazioni professionali modifiche della compagine sociale;
- superamento del 50% del limite dei ricavi stabilito per l'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) ossia conseguimento di ricavi per un importo superiore a 7.746.853;
- per i contribuenti in regime forfetario superamento del limite di 150.000 euro di ricavi o compensi (superamento del 50% del limite di 100.000 euro oltre il quale si determina la fuoriuscita immediata nell'anno in corso dal regime forfetario).

Accogliendo una specifica richiesta della Confartigianato viene inoltre abbassata dal 50% al 30% la misura della riduzione del reddito effettivo che comporta la cessazione dell'efficacia del concordato a partire dal periodo d'imposta nel quale si verificano gli eventi eccezionali individuati dai decreti del MEF del 14 giugno 2024 e del 15 luglio 2024.

Con riferimento alle cause di decadenza, che comportano la cessazione degli effetti del concordato per entrambi i

periodi di imposta oggetto della proposta viene previsto che ai fini dell'individuazione delle altre violazioni di non lieve entità che determinano la decadenza sono considerate soltanto quelle constatate relativamente al 2024 – 2025. Viene inoltre previsto che in caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Con riferimento alla base imponibile rilevante ai fini del concordato preventivo biennale tra i componenti da escludere in quanto non rientranti nella gestione caratteristica dell'attività vengono considerati anche i proventi percepiti dai professionisti per la cessione della clientela o degli elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale e per le imprese le perdite su crediti, i redditi (utili o perdite, con una precisazione che interessa anche i redditi di partecipazione in società di persone) da partecipazioni in società di capitali in regime di trasparenza fiscale e i redditi relativi alla distribuzione di utili da parte delle società di capitali e altri soggetti IRES. Accogliendo una specifica richiesta della Confartigianato viene inoltre previsto che, fermo restando che il reddito d'impresa assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato (determinate considerando anche i componenti straordinari non rilevanti ai fini del concordato preventivo) dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e da quelli successivi, secondo le regole ordinarie.

Per rendere più appetibile la proposta di concordato, accogliendo una specifica richiesta della Confartigianato, viene introdotta una tassazione opzionale sostitutiva sul maggior reddito concordato, con applicazione delle seguenti aliquote differenziate in relazione al livello di affidabilità fiscale (punteggio ISA) raggiunto dal contribuente nel periodo d'imposta precedente al biennio oggetto del concordato preventivo:

- 10% con un punteggio ISA pari o superiore a 8;
- 12% con un punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15% con un punteggio ISA inferiore a 6.

Si segnala che invece non è stata prevista una tassazione di favore per il maggior valore della produzione ai fini IRAP. Per i soggetti in regime forfetario, che non applicano gli ISA, la proposta di concordato è resa più appetibile con

una tassazione con aliquota ridotta (10% anziché 15%, oppure 3% anziché 5% in caso di nuove iniziative economiche) del maggior reddito concordato.

Sempre per migliorare l'appetibilità della proposta di concordato viene previsto che tra i benefici premiali ISA (esclusione dalla disciplina delle società non operative, esonero visto di conformità, esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc.) riconosciuti per gli anni oggetto di concordato sono compresi anche quelli in ambito IVA.

Per quanto riguarda le tempistiche del concordato preventivo il decreto correttivo fissa a regime i seguenti termini della procedura:

- entro il 15 aprile di ciascun anno L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro
- intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta;
- entro il 31 luglio (ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare) il contribuente può aderire alla proposta di concordato (in fase di prima applicazione, per il biennio 2024-2025, il termine per l'adesione è stato spostato al 31/10/2024).

Con riferimento al versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuti per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato viene previsto che:

- se gli acconti sono determinati in base all'imposta relativa al periodo precedente, entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto va versata anche una maggiorazione:
 - ai fini delle imposte dirette pari al 10% della differenza (o del 3% per i contribuenti in regime forfetario start up), se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente rilevante ai fini del concordato;
 - ai fini IRAP pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rilevante ai fini del concordato preventivo;
- se gli acconti sono determinati sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Prorogata al 30 novembre la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Con il decreto legge n.113 del 9/8/2024 (detto decreto Omnibus) è stato disposto il differimento dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 del termine per la rideterminazione del costo d'acquisto di terreni e partecipazioni posseduti da soggetti non imprenditori alla data del 1/1/2024.

Entro il nuovo termine del 30 novembre 2024 sarà quindi

possibile procedere alla rivalutazione di terreni e quote di partecipazione sulla base di una perizia giurata di un professionista abilitato, versando un'imposta sostitutiva pari al 16% del valore rivalutato. L'imposta dovuta per la rivalutazione può essere versata in unica soluzione o in tre rate di pari importo maggiorate di interessi del 3% annuo a partire dal 30/11/2024.

Ulteriori novità del decreto correttivo della Riforma fiscale (Dlgs 108/2024)

Il Decreto legislativo n.108 del 5/8/2024 (decreto correttivo della Riforma fiscale), oltre a modificare la disciplina del concordato preventivo biennale ha alcune novità tra cui si segnalano le seguenti:

- per i soggetti trimestrali, con riferimento al versamento degli importi non superiori a 100 euro risultanti dalle liquidazioni periodiche IVA che può essere effettuato insieme al versamento relativo alla liquidazione del periodo successivo, viene stabilito che per ciascuno dei primi tre trimestri solari l'iva che non superi il limite di euro 100 può essere versata insieme all'importo dovuto per il trimestre successivo ma comunque entro il 16 novembre dello stesso anno;
- il termine di presentazione del mod. REDDITI e IRAP viene differito al 31 ottobre oppure, per i soggetti IRES (srl, spa enti non commerciali ecc.), all'ultimo giorno

del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (per le società di persone o di capitali interessate da operazioni straordinarie resta confermato il termine della fine del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta);

- dal 2025 viene modificato il termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate della CU relativa ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, termine che viene stabilito al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte;
- la determinazione sintetica del reddito (redditometro) viene resa possibile a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno il 20% quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo.

Applicabile l'iva al 4% alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri

Con la risposta n.5 del 2/9/2024 alla richiesta di consulenza giuridica, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri, effettuate con le moderne tecnologie, si applica l'IVA con l'aliquota del 4% dato che la normativa UE e quella

interna agevolano la produzione e la vendita dei libri su qualsiasi tipo di supporto fisico e in via elettronica e che è ragionevole adottare un'interpretazione evolutiva delle disposizioni in commento.

Corsi di sport invernali con aliquota IVA del 5%, quando non sono esenti o esclusi

Con l'art. 5 del DL 113/2024 (DL Omnibus) in vigore dal 10/8/2024, convertito in Legge n.143 del 7/10/2024, attraverso l'inserimento del punto 1-septies nella Tabella A, parte II bis allegata al DPR 633/72 (Decreto IVA), è stata introdotta l'aliquota IVA del 5% per i corsi relativi alle attività sportive invernali, come individuati dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI (sci, snowboard, slittino ecc.), a condizione che questi siano impartiti da soggetti iscritti ad appositi albi regionali o nazionali (per esempio quelli previsti per i maestri di sci) che operino in forma individuale (se non aderiscono al regime forfetario) o organizzata (associazioni o società). L'iva al 5% si applica però solo ai corsi che non siano:

- esenti da IVA ai sensi dell'art.36-bis del DL 75/2023, in quanto servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, impartiti da enti senza fini di lucro alle persone che praticano lo sport;
- esclusi da IVA ai sensi dell'art.4, comma 4 del DPR 633/72, in quanto servizi resi ai soci da ASD e SSD senza fini di lucro fino al 31/12/2024.



I corsi erogati prima dell'entrata in vigore del DL 113/2024 si intendono esenti (o esclusi da IVA in presenza delle condizioni) e sono fatti salvi i comportamenti pregressi.



Scadenze normative

16 / 18 novembre	Autoliquidazione INAIL: pagamento della IV rata - coefficiente per il calcolo degli interessi da applicare alla rata: 0,02822575. Data scadenza 16 novembre 2024 data utile per pagamento 18 novembre 2024. (Fonte: Circolare INAIL 9 gennaio 2024 n. 268)
30 novembre	Edilizia, versamento Fondo regionale per il comparto artigiano: Il versamento al "Fondo regionale per il comparto edile artigiano dalle associazioni datoriali artigiane e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria" è dovuto dalle imprese che adottano il CCRL Edilizia FVG del 30.11.2022. La quota annua c/ditta è pari a 8,00€ per ogni lavoratore, sia operaio che impiegato, in forza alla data del 30 novembre di ogni anno, e viene versata alla Cassa Edile della provincia ove ha sede l'impresa per il tramite del M.U.T. (Modello Unico Telematico) relativo al mese di novembre di ogni anno. (Fonti: art. 8 Contratto Collettivo Regionale di Lavoro Edilizia FVG del 30.11.2022, verbale di accordo per la costituzione del Fondo regionale per il comparto edile artigiano del 12 maggio 2014)
Fino a novembre	Conguaglio da 730: a seguito dell'introduzione di un nuovo calendario per l'assistenza fiscale esteso fino al 30 settembre, il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio delle imposte da assistenza fiscale con un termine mobile , e non più fisso con la retribuzione di competenza del mese di luglio, bensì "sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione". (Fonti: Legge Bilancio 2020 n.160/2020 – DL 9/2020)
31 dicembre	Ultimo mese per erogare EVR Territoriale (art. 18 CCRL) ed eventuale EVR aziendale (art. 19 CCRL). In quanto l'erogazione è di competenza gennaio-dicembre.



Quota di adesione contrattuale CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e della panificazione del Friuli-Venezia Giulia

Istituito il conto corrente per i relativi versamenti

Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, è stato acceso il conto corrente per il versamento delle quote di adesione contrattuale così come previsto dall'art. 27 del CCRL - Contratto Collettivo Regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e della panificazione del Friuli-Venezia Giulia di data 15 gennaio 2024.

Si ricorda che l'art. 27 del CCRL in parola prevede che "A tutti i lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie verrà effettuata, salvo delega negativa, una trattenuta in busta paga a titolo di adesione contrattuale pari a 10,00 Euro da trattenere sulle competenze del mese di luglio 2024 da ripartirsi in maniera paritetica tra le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto. Le aziende, anche per il tramite delle loro Associazioni, provvederanno all'effettuazione

del versamento sul conto corrente bancario che verrà attivato e successivamente comunicato. Altresì dovrà essere trasmesso entro il 30 giugno 2024 e via e-mail alle OO.SS. firmatarie il documento allegato al contratto sotto la lettera "B".

Il versamento in parola andrà effettuato al seguente riferimento:

EBIART – FONDO ALIMENTARI
"quote di adesione contrattuale"
c/o CREDEM BANCA sede di Udine, Via Castellana 45
IBAN IT55U0303212301010001045565

(Fonti: EBIART FVG e CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore Alimentare e della panificazione del Friuli-Venezia Giulia – Accordo di Rinnovo del 15 gennaio 2024)



Accordo di rinnovo CCNL Area tessile-moda / chimica-ceramica

In data 16 luglio 2024, tra Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, le altre organizzazioni datoriali, e i sindacati dei lavoratori Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, è stata sottoscritta l'intesa per il rinnovo del CCNL Area Area Tessile-Moda / Chimica- Ceramica, scaduto il 31 dicembre 2022.

Il nuovo accordo avrà durata quadriennale, come previsto dagli Accordi Interconfederali sul Sistema Contrattuale, e scadrà il 31 dicembre 2026.

Entro il 30 settembre 2024 potranno essere stipulati accordi territoriali, secondo le linee guida stabilite dall'Accordo. In considerazione dello stato di crisi che sta attraversando la filiera della Moda, unitamente all'accordo di rinnovo è stato condiviso con le organizzazioni sindacali un Avviso Comune che individua specifici obiettivi politici a sostegno del settore. Il testo dell'Avviso Comune è allegato in calce all'Accordo di Rinnovo.

NOVITÀ PER IL SETTORE CONCIA

Per la prima volta in un contratto collettivo nazionale dell'artigianato, viene data copertura al Settore della Concia artigiana. Per i lavoratori di questo settore si applicheranno le tabelle salariali del Settore Chimica, Gomma Plastica Vetro.

PARTE ECONOMICA

Con l'intesa sono stati concordati incrementi retributivi che saranno erogati in **4 tranches** entro la vigenza contrattuale, come da tabella di sintesi che segue:

Settore	Livello	Prima tranche dal 1° luglio 2024	Seconda tranche dal 1° gennaio 2025	Terza tranche dal 1° ottobre 2025	Quarta tranche dal 1° ottobre 2026	Incremento salariale a regime
Abbigliamento	3	28,00 euro	40,00 euro	49,00 euro	55,00 euro	172,00 euro
Tessile Calzaturiero	3	28,00 euro	40,00 euro	49,00 euro	56,00 euro	173,00 euro
Lavorazioni a mano e su misura	3	28,00 euro	40,00 euro	49,00 euro	54,00 euro	171,00 euro
Pulitintolavanderie	3	28,00 euro	40,00 euro	49,00 euro	55,00 euro	172,00 euro
Occhialerie	3	28,00 euro	40,00 euro	49,00 euro	57,00 euro	174,00 euro
Chimica, Concia, Gomma Plastica, Vetro	3	28,00 euro	40,00 euro	49,00 euro	67,00 euro	184,00 euro
Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione piastrelle	E	28,00 euro	40,00 euro	49,00 euro	57,00 euro	174,00 euro



I suddetti importi devono intendersi da riparametrare per tutti gli altri livelli d'inquadramento.

Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (si ricorda che il CCNL era scaduto il 31/12/2022), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario "Una tantum" pari ad euro 110 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "Una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di settembre 2024, la seconda pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di marzo 2025.



PARTE NORMATIVA

Viene introdotta una disciplina specifica del **lavoro stagionale per le Pulitintolavanderie** che offre alle imprese la possibilità di assumere lavoratori per il cd. 'cambio stagione' o 'cambio armadio' nei seguenti periodi temporali: 1° ottobre – 31 dicembre, 1° aprile – 31 luglio. I contratti stagionali avranno una durata massima di 3 mesi.

Flessibilità: a partire dal 1° agosto 2024 per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12%, in luogo del 10% precedentemente previsto.

Comporto per malattia: viene prolungato a 24 mesi il periodo massimo in cui conteggiare gli eventi morbosi che danno diritto alla conservazione del posto che viene confermato a 12 mesi complessivi. Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/1999 il periodo di comporto è elevato di ulteriori 90 giorni.

Licenziamento e dimissioni: viene previsto un allungamento dei periodi di preavviso di cui all'art. 103 del CCNL.

Apprendistato: la disciplina degli scatti di anzianità è sta-

ta estesa agli apprendisti di tutti i settori cui si applica il CCNL. Il valore dello scatto per gli apprendisti è di 6 euro.

**VERBALE INTEGRATIVO
CCNL AREA TESSILE/MODA-CHIMICA/CERAMICA
INQUADRAMENTO SETTORE CONCIA**

Nell'ambito dell'accordo per il rinnovo del CCNL in oggetto, sottoscritto il 16 luglio 2024 è stato sottoscritto un ulteriore Verbale Integrativo relativo alle sole imprese artigiane operanti del settore Concia.

In particolare, tenuto conto che l'accordo di rinnovo del 16 luglio scorso ha, per la prima volta, dato copertura contrattuale nazionale al settore della Concia Artigiana, si è deciso di istituire un nuovo livello di inquadramento a valere esclusivamente per queste Imprese, già previsto dal nuovo articolo 30 – Classificazione del Personale per il Settore Concia. Tale nuovo livello di inquadramento è il **3 Super**. Secondo quanto concordato dalle Parti con il Verbale integrativo, la retribuzione "convenzionale" del livello 3 Super alla data del 16 luglio 2024, è pari a 1.577,85 euro.

Conseguentemente, gli aumenti retributivi per questo livello saranno i seguenti:

Livello	1° luglio 2024	1° gennaio 2025	1° ottobre 2025	1° ottobre 2026	Incremento a regime
3s	29,00€	41,43€	50,75€	69,39€	190,57€

PERTANTO, LA RETRIBUZIONE TABELLARE AVRÀ I SEGUENTI AUMENTI:

Livello	Retribuzione tabellare dal 1° luglio 2024	Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025	Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2025	Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
3s	1.606,85€	1.648,28€	1.699,03	1.768,42

Il Verbale integrativo in parola deve ritenersi a tutti gli effetti **un completamento delle nuove tabelle retributive del CCNL Area Tessile/Moda-Chimica/Ceramica**, sottoscritte con l'intesa del 22 luglio 2024.

TABELLE SALARIALI

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO

Aumenti retributivi

Livelli	1° luglio 2024	1° gennaio 2025	1° ottobre 2025	1° ottobre 2026	Totale incrementi
6S	36,91	52,73	64,59	72,50	226,73
6	34,62	49,45	60,58	68,00	212,65
5	31,82	45,45	55,68	62,50	195,45
4	29,27	41,82	51,23	57,50	179,82
3	28,00	40,00	49,00	55,00	172,00
2	26,98	38,55	47,22	53,00	165,75
1	25,45	36,36	44,55	50,00	156,36

Nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retr. tab. dal 1° dicembre 2022	Retr. tab. dal 1° luglio 2024	Retr. tab. dal 1° gennaio 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2026
6S	1885,68	1922,59	1975,32	2039,91	2112,41
6	1765,50	1800,12	1849,57	1910,15	1978,15
5	1618,11	1649,93	1695,38	1751,06	1813,56



4	1495,60	1524,87	1566,69	1617,92	1675,42
3	1434,03	1462,03	1502,03	1551,03	1606,03
2	1372,64	1399,62	1438,17	1485,39	1538,39
1	1298,05	1323,50	1359,87	1404,41	1454,41

SETTORE TESSILE CALZATURIERO

Aumenti retributivi

Livelli	1° luglio 2024	1° gennaio 2025	1° ottobre 2025	1° ottobre 2026	Totale incrementi
6S	36,91	52,73	64,59	73,82	228,05
6	34,62	49,45	60,58	69,24	213,89
5	31,82	45,45	55,68	63,64	196,59
4	29,27	41,82	51,23	58,55	180,87
3	28,00	40,00	49,00	56,00	173,00
2	26,98	38,55	47,22	53,96	166,71
1	25,45	36,36	44,55	50,91	157,27

Nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retr. tab. dal 1° dicembre 2022	Retr. tab. dal 1° luglio 2024	Retr. tab. dal 1° gennaio 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2026
6S	1884,16	1921,07	1973,80	2038,39	2112,21
6	1777,51	1812,13	1861,58	1922,16	1991,40
5	1625,37	1657,19	1702,64	1758,32	1821,96
4	1503,63	1532,90	1574,72	1625,95	1684,50
3	1442,10	1470,10	1510,10	1559,10	1615,10
2	1381,44	1408,42	1446,97	1494,19	1548,15
1	1302,96	1328,41	1364,77	1409,32	1460,23

SETTORE LAVORAZIONI A MANO SU MISURA

Aumenti retributivi

Livelli	1° luglio 2024	1° gennaio 2025	1° ottobre 2025	1° ottobre 2026	Totale incrementi
6S	36,91	52,73	64,59	71,18	225,41
6	34,62	49,45	60,58	66,76	211,41
5	31,82	45,45	55,68	61,36	194,31
4	29,27	41,82	51,23	56,45	178,77
3	28,00	40,00	49,00	54,00	171,00
2	26,98	38,55	47,22	52,04	164,79
1	25,45	36,36	44,55	49,09	155,45

Nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retr. tab. dal 1° dicembre 2022	Retr. tab. dal 1° luglio 2024	Retr. tab. dal 1° gennaio 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2026
6S	1881,85	1918,76	1971,49	2036,08	2107,26
6	1756,36	1790,98	1840,43	1901,01	1967,77
5	1609,05	1640,87	1686,32	1742,00	1803,36
4	1486,66	1515,93	1557,75	1608,98	1665,43
3	1425,19	1453,19	1493,19	1542,19	1596,19
2	1363,81	1390,79	1429,34	1476,56	1528,60
1	1289,29	1314,74	1351,10	1395,65	1444,74



SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

Aumenti retributivi

Livelli	1° luglio 2024	1° gennaio 2025	1° ottobre 2025	1° ottobre 2026	Totale incrementi
6S	36,91	52,73	64,59	72,50	226,73
6	34,87	49,82	61,03	68,50	214,22
5	31,82	45,45	55,68	62,50	195,45
4	29,27	41,82	51,23	57,50	179,82
3	28,00	40,00	49,00	55,00	172,00
2	26,98	38,55	47,22	53,00	165,75
1	25,45	36,36	44,55	50,00	156,36

Nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retr. tab. dal 1° dicembre 2022	Retr. tab. dal 1° luglio 2024	Retr. tab. dal 1° gennaio 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2026
6S	1887,72	1924,33	1977,06	2041,65	2114,15
6	1780,53	1815,40	1865,22	1926,25	1994,75
5	1620,27	1652,09	1697,54	1753,22	1815,72
4	1495,36	1524,63	1566,45	1617,68	1675,18
3	1433,83	1461,83	1501,83	1550,83	1605,83
2	1374,81	1401,79	1440,34	1487,56	1540,56
1	1300,28	1325,73	1362,09	1406,64	1456,64

SETTORE OCCHIALERIA

Aumenti retributivi

Livelli	1° luglio 2024	1° gennaio 2025	1° ottobre 2025	1° ottobre 2026	Totale incrementi
6	35,26	50,37	61,70	71,78	219,11
5	31,89	45,56	55,81	64,92	198,18
4	29,81	42,59	52,18	60,69	185,27
3	28,00	40,00	49,00	57,00	174,00
2	26,96	38,52	47,19	54,89	167,56
1	25,93	37,04	45,37	52,78	151,12

Nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retr. tab. dal 1° dicembre 2022	Retr. tab. dal 1° luglio 2024	Retr. tab. dal 1° gennaio 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2026
6	1830,31	1865,57	1915,94	1977,64	2049,42
5	1657,42	1689,31	1734,87	1790,68	1855,60
4	1549,07	1578,88	1621,47	1673,65	1734,34
3	1455,09	1483,09	1523,09	1572,09	1629,09
2	1402,83	1429,79	1468,31	1515,50	1570,39
1	1345,23	1371,16	1408,20	1453,57	1506,35

SETTORI CHIMICA, CONCIA, GOMMA, PLASTICA, VETRO

Aumenti retributivi

Livelli	1° luglio 2024	1° gennaio 2025	1° ottobre 2025	1° ottobre 2026	Totale incrementi
7	37,25	53,21	65,19	89,23	244,78
6	34,75	49,64	60,81	83,15	228,35
5s	32,75	46,79	57,31	78,37	215,22
5	31,25	44,64	54,69	74,78	205,36



4	29,75	42,50	52,06	71,19	195,50
3	28,00	40,00	49,00	67,00	184,00
2	26,75	38,21	46,81	64,01	175,78
1	25,00	35,71	43,75	59,82	164,28

Settore Concia vedi Verbale Integrativo 24 luglio 2024 per livello 3s

Nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retr. tab. dal 1° dicembre 2022	Retr. tab. dal 1° luglio 2024	Retr. tab. dal 1° gennaio 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2026
7	2037,31	2074,56	2127,77	2192,96	2282,09
6	1903,22	1937,97	1987,61	2048,42	2131,57
5s	1797,77	1830,52	1877,31	1934,62	2012,99
5	1712,44	1743,69	1788,33	1843,02	1917,80
4	1623,24	1652,99	1695,49	1747,55	1818,74
3	1532,46	1560,46	1600,46	1649,46	1716,46
2	1464,90	1491,65	1529,86	1576,67	1640,68
1	1368,55	1393,55	1429,26	1473,01	1532,83

Settore Concia vedi Verbale Integrativo 24 luglio 2024 per livello 3s

SETTORI CERAMICA, TERRACOTTA, GRES, DECORAZIONE DI PIASTRELLE

Aumenti retributivi

Livelli	1° luglio 2024	1° gennaio 2025	1° ottobre 2025	1° ottobre 2026	Totale incrementi
A	34,87	49,82	61,03	70,99	216,71
B	31,82	45,45	55,68	64,77	197,72
C	30,04	42,91	52,56	61,15	186,66
D	29,02	41,45	50,78	59,07	180,32
E	28,00	40,00	49,00	57,00	174,00
F	26,98	38,55	47,22	54,93	167,68
G	25,45	36,36	44,55	51,82	158,18

Nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retr. tab. dal 1° dicembre 2022	Retr. tab. dal 1° luglio 2024	Retr. tab. dal 1° gennaio 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2025	Retr. tab. dal 1° ottobre 2026
A	1807,95	1842,82	1892,64	1953,67	2024,66
B	1650,26	1682,08	1727,53	1783,21	1847,98
C	1563,24	1593,28	1636,19	1688,75	1749,90
D	1500,48	1529,50	1570,95	1621,73	1680,80
E	1446,75	1474,75	1514,75	1563,75	1620,75
F	1400,08	1427,06	1465,61	1512,83	1567,76
G	1319,93	1345,38	1381,74	1426,29	1478,11

(Fonte: Accordo di rinnovo CCNL Area Tessile-Moda / Chimica-Ceramica 16 luglio 2024, Verbale integrativo CCNL Area Tessile/Moda-Chimica/Ceramica, Verbale integrativo del 22 luglio 2024 e Verbale integrativo Inquadramento Settore Concia Inquadramento Settore Concia 24 luglio 2024)





CCNL area alimentazione-panificazione

Sottoscrizione di 2 verbali di accordo integrativi

In data 26 luglio 2024, tra Confartigianato Alimentazione, Confartigianato Panificazione, le altre organizzazioni datoriali, e i sindacati dei lavoratori Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, è stato sottoscritto il Verbale di accordo Integrativo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione rinnovato il 6 giugno 2024. Con tale verbale è stata definita e completata la parte economica relativa alle sole imprese che applicano la Parte II del CCNL e che Somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione di cui all'art. 43, tenuto conto che con l'accordo di rinnovo del 6 giugno scorso era stata prevista la sola erogazione di un primo Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC) pari ad euro 65 al livello C secondo la seguente tabella:

Livello	Retribuzione tabellare al 01/12/2021	AFAC 01/06/2024
A	1.982,79	75,41
B	1.812,19	68,92
C	1.709,07	65,00
D	1.612,69	61,33
E	1.512,34	57,52

Sono stati concordati gli aumenti retributivi definitivi per l'intera vigenza contrattuale (2023-2026) con due ulteriori tranches decorrenti dal 1° agosto 2025 e dal 1° agosto 2026, secondo gli importi indicati in tabella:

Livello	Agosto 2025	Agosto 2026
A	45,67	53,81
B	37,81	47,43
C	33,07	43,59
D	28,67	40,00
E	26,00	38,23

Conseguentemente, con il primo cedolino utile, l'importo riconosciuto a titolo di AFAC, a decorrere dal 1° giugno 2024, cesserà di essere riconosciuto a tale titolo ed entrerà a far parte della retribuzione tabellare secondo la seguente tabella:

Livello	Retribuz tabellare al 31 maggio 2024	Retribuz tabellare dal 1° giugno 2024 (comprensivo di AFAC)	Retribuz tabellare dal 1° agosto 2025 (comprensivo della seconda tranche di aumento)	Retribuz tabellare dal 1° agosto 2026 (comprensivo della terza tranche di aumento)
A	1.982,79	2.058,20	2.103,87	2.157,68
B	1.812,19	1.881,11	1.918,92	1.966,35
C	1.709,07	1.774,07	1.807,14	1.850,73
D	1.612,69	1.674,02	1.702,69	1.742,69
E	1.512,34	1.569,86	1.595,86	1.634,09

Il secondo Verbale di accordo, di data 12 luglio 2024, riguarda la definizione di uno specifico percorso di Apprendistato professionalizzante per gli impiegati amministrativi del settore Alimentare.



In linea con la normativa legale in materia, è stato previsto che la durata massima del contratto di apprendistato per le qualifiche amministrative è di 3 anni e che durante tale periodo la retribuzione sarà calcolata secondo la progressione percentuale riportata in tabella.

Gruppi	Impiegati amministrativi 1° gruppo	Impiegati amministrativi 2° gruppo	Impiegati amministrativi 3° gruppo
1° semestre	70%	70%	70%
2° semestre	70%	70%	70%
3° semestre	75%	75%	75%
4° semestre	75%	75%	95%
5° semestre	84%	90%	95%
6° semestre	84%	95%	95%

La regolamentazione definita con tale intesa si applica ai rapporti di apprendistato per gli impiegati amministrativi del settore Alimentare, sottoscritti a partire dal 1° luglio 2024.

(Fonte: Verbale di Accordo integrativo del 12 luglio 2024 e Verbale di Accordo economico del 26 luglio 2024)



Scadenze Contrattuali

ACCONCIATURA ED ESTETICA

Accordo di Rinnovo 20 maggio 2024

Novità in materia di Apprendistato professionalizzante: dal 1° ottobre 2024 tutti gli apprendisti (sia neo-assunti che già in forza) matureranno gli scatti di anzianità. L'importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 6 euro. Altra novità è la revisione delle tabelle con le percentuali utili alla determinazione della retribuzione dell'apprendista, in quanto **le percentuali del 1° anno passano tutte al 70%**, anche tale novità riguarderà sia i lavoratori già in forza a quella data, sia i nuovi assunti a partire da ottobre 2024.

CCNL ALIMENTARE E PANIFICAZIONE

Imprese non artigiane del settore Alimentare fino a 15 dipendenti – Aumento minimi retributivi

Nuovi minimi a seguito dell'aumento contrattuale a decorrere dal mese di novembre 2024:

Livelli	Retribuzione tabellare	Contingenza	EDR	Totale
1	2.720,48	545,72	10,33	3.276,53
2	2.365,62	538,70	10,33	2.914,65
3	1.951,66	530,51	10,33	2.492,50
4	1.715,10	525,83	10,33	2.251,26
5	1.537,68	522,32	10,33	2.070,33
6	1.419,38	519,99	10,33	1.949,70
7	1.301,11	517,65	10,33	1.829,09
8	1.182,85	515,31	10,33	1.708,49

(Fonte: Accordo di rinnovo 6 giugno 2024)

AUTOTRASPORTO – "ICE"

Accordo Vacanza Contrattuale Erogazione seconda tranche

Accordo sulla vacanza contrattuale 19 marzo 2024

L'accordo di data 19 marzo 2024 ha previsto l'erogazione di un elemento economico nel periodo di vacanza contrattuale a partire dal mese di aprile 2024 denominato "ICE" ovvero (**Indennità di Copertura Economica**) pari ad euro 46,66 per il personale viaggiante inquadrato al livello B3, che salirà ad euro 69,99 a partire dal mese di ottobre 2024. Gli importi sono parametrati per gli altri livelli di inquadramento, sia per il personale viaggiante che non viaggiante, secondo le tabelle che seguono.

L'ICE ha incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali ed ha carattere temporaneo, viene dunque erogato per tutto il periodo della vacanza contrattuale e cesserà di essere corrisposto a partire da quando sarà rinnovato il contratto. L'importo dovrà essere evidenziato separatamente in busta paga con la dicitura "indennità di copertura economica ex CCNL 18/05/2021" e cesserà di essere erogato al

momento del rinnovo del contratto. La stessa somma è assoggettabile agli ordinari oneri previdenziali e fiscali e rientra nel computo degli istituti contrattuali e legali.

PERSONALE NON VIAGGIANTE		
Livello	ICE Aprile 2024	ICE Ottobre 2024
Quadro	59,74	89,60
1°	56,20	84,30
2°	51,61	77,41
3° super	46,66	69,99
3°	45,24	67,87
4°	43,12	64,68
4° junior	42,06	63,09
5°	41,00	61,50
6°	38,53	57,79
6° junior	35,35	53,02

PERSONALE VIAGGIANTE		
Livello	ICE Aprile 2024	ICE Ottobre 2024
C3	46,83	70,25
B3	46,66	69,99
A3	46,48	69,72
F2	45,43	68,14
E2	45,25	67,88
D2	45,08	67,62
H1	43,68	65,51
G1	43,50	65,25
I	40,69	61,04
L	41,75	62,62





Convertito in Legge il Decreto Coesione – Novità e conferme

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024 è stata pubblicata la Legge n. 95 del 4 luglio 2024, di conversione con modificazioni del DL n. 60/2024 (cd Decreto Coesione). Vediamo novità e conferme con particolare riguardo agli incentivi per l'assunzione di **giovani under 35** e **donne svantaggiate**.

BONUS GIOVANI UNDER 35

Il bonus giovani (under 35 anni) è stato confermato in toto senza sostanziali variazioni, pertanto i datori di lavoro privati che assumono dal **1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025** giovani under 35 **mai occupati a tempo indeterminato** con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi INAIL), nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore (elevati a 650 euro per la zona ZES – Zona Economica Speciale: Abruzzo Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L'esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine.

SOGGETTI DESTINATARI

L'incentivo spetta in favore di soggetti che alla data dell'assunzione incentivata non hanno compiuto il 35° anno di età (34 anni e 364 giorni) e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Sempre in materia di apprendistato, l'esonero trova applicazione, in deroga, solo in caso di precedente contratto di apprendistato non proseguito poi in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

PORTABILITÀ DELL'INCENTIVO SE USATO PARZIALMENTE DA ALTRO DATORE DI LAVORO

L'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.

CONDIZIONI DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Per fruire dell'agevolazione, il datore di lavoro nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non deve aver provveduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (L. 223/1991) nella medesima unità produttiva. Oltre che rispettare i consueti principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150.



REVOCA DELL'INCENTIVO

Determina la revoca dell'incentivo e la restituzione di quanto fruito il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) del lavoratore assunto con l'esonero **o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva**, effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata.

CUMULABILITÀ

Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote ed è compatibile esclusivamente con la "super deduzione" del costo del lavoro di cui al d.lgs. n. 216/2023.

OPERATIVITÀ

Per la concreta operatività degli incentivi occorre attendere:

- i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (7 luglio 2024) e cioè entro il 5 settembre 2024;
- autorizzazione della Commissione Europea;
 - le circolari operative dell'INPS.



BONUS DONNE

Novità è rappresentata dal fatto che l'agevolazione si rivolge anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti operanti nelle professioni e nei

settori con un tasso di disparità occupazionale superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TIPOLOGIA ED ENTITÀ

Esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 nel limite massimo di 650 euro su base mensile.

In particolare, l'assunzione riguarda:

- **donne di qualsiasi età** prive di impiego regolarmente retribuito (*) da almeno 24 mesi, ovunque residenti
- **donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito (*) da almeno 6 mesi operanti in settori con disparità di genere** (ogni anno i settori e le professioni sono definiti con un Decreto del Ministero del Lavoro, l'ultimo emanato è il n. 365 del 20 novembre 2023)
- **donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmen-**



te retribuito (*) da almeno 6 mesi, residenti in regioni zona ZES del Mezzogiorno ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (Abruzzo Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

(*) nozione di "impiego regolarmente retribuito" definita dal D.M. 17 ottobre 2017 del Ministero del Lavoro, ovvero coloro che negli ultimi 6/24 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi o attività in forma autonoma o parasubordinata con un compenso inferiore ai limiti di esenzione (5.500€/8500€ anno 2024).

CI DEVE ESSERE INCREMENTO OCCUPAZIONALE (ULA)

La fruizione è subordinata all'ottenimento di un incremento occupazione netto (ULA) sulla differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato per ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Edilizia – Confermata la riduzione contributiva anche per il 2024

Con il Decreto direttoriale del 16 maggio 2024 pubblicato nella sezione Pubblicità Legale del portale istituzionale in data 16 luglio 2024, è stata confermata la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile nella misura dell'11,50% per l'anno 2024, come stabilito negli anni passati.

La riduzione ha effetto sull'ammontare delle contribuzioni dovute all'INPS diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (non spetta ai lavoratori a tempo parziale).

CHI HA DIRITTO

Hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:

- nel settore **industria** con i **CSC 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305**
- nel settore **artigianato** con i **CSC 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305**

nonché caratterizzati dai **codici ATECO 2007 da 412000 a 439909**.

COME SI APPLICA

Trattandosi di un'agevolazione che spetta sulle contribuzioni minori, dall'aliquota totale va detratto:

- il contributo IVS complessivamente dovuto sia dal datore di lavoro sia dal dipendente (aliquota del 33% destinata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti);
- l'eventuale contributo CIGS a carico del dipendente (0,30%);
- l'aliquota destinata alla disoccupazione involontaria (o ai fondi interprofessionali per la formazione) pari allo 0,30%;
- l'aliquota destinata al Fondo garanzia del TFR (0,20%);

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

CUMULABILITÀ

Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzione di aliquote ed è compatibile esclusivamente con la "super deduzione" del costo del lavoro di cui al d.lgs. n. 216/2023.

OPERATIVITÀ

Per la concreta operatività degli incentivi occorre attendere:

- i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (7 luglio 2024) e cioè entro il 5 settembre 2024;
- le circolari operative dell'INPS.

(Fonte: Legge n. 50 del 4 luglio 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024 di conversione con modificazioni del DL 60/2024)

- le misure compensative previste per il conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria (esonero attualmente fissato nella misura dello 0,28%). L'esonero in parola va applicato nella stessa percentuale del TFR conferito.

Sull'aliquota rimanente si calcola la percentuale di riduzione dell'11,50%.

ESEMPIO

Si ipotizzi un operaio a tempo pieno e indeterminato dipendente da un'azienda artigiana edile (aliquota totale 40,82%), con un imponibile previdenziale mensile lordo pari a 2.000,00 euro e che il lavoratore abbia optato per l'intero conferimento del proprio TFR alla previdenza complementare.

Lo sgravio sarà pari a:

- 7,82% (40,82% - 33% = totale contribuzioni minori a carico ditta)
- meno 0,30% destinato alla disoccupazione involontaria (o ai fondi interprofessionali per la formazione)
- meno 0,20% relativo al Fondo di garanzia TFR
- meno 0,28% relativo alle misure compensative.

Base di calcolo: $7,82 - 0,30 - 0,20 - 0,28 = 7,04\%$

L'ammontare della contribuzione è pari a:

- $2.000,00 \times 7,04\% = 140,80$ euro.

L'importo dell'agevolazione è pari a:

- $140,80 \times 11,50\% = 16,20$ euro.

Si attende circolare applicativa INPS.

(Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto direttoriale del 16 maggio 2024)



Incentivo al posticipo pensionistico quota 103

La Legge di Bilancio 2024 ha esteso il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell'anno 2024, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 41 anni (cd quota 103).

I lavoratori dipendenti, iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024 e scelgono di proseguire l'attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data di esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore è corrisposta interamente al lavoratore con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi (resta fermo, invece, l'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro). L'INPS specifica con propria circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 che l'esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

- 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della gestione esclusiva dell'AGO
- 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO
- 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle Pubbliche Ammi-

nistrazioni ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO

- 1° novembre 2024 per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO.

Qualora al rapporto di lavoro stia trovando applicazione l'esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, l'incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell'esonero applicato, così determinando un abbattimento dell'accredito contributivo pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo. Considerato il carattere speciale della previsione, ne deriva che, nelle diverse ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro sia già previsto un abbattimento totale della quota di contribuzione a carico del lavoratore, l'incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.

Le istanze possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0), seguendo il percorso "Pensione e Previdenza" > "Domanda di pensione" e proseguendo all'interno dell'area tematica "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci"
- utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge; contattando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

(Fonte: Legge di Bilancio 2023 e 2024, INPS circolari n. 39/2024 e 82/2023, INPS messaggi n. 1107/2024 e 2426/2023)

Bonus Natale 2024 – Una tantum 100 euro netti ai lavoratori dipendenti

In occasione dell'erogazione della tredicesima mensilità è stata introdotta, a titolo di una tantum per il solo anno 2024, un'indennità pari a 100 euro netti (nessuna riduzione del bonus è prevista per i lavoratori a tempo parziale) in favore dei lavoratori dipendenti richiedenti che si trovino in particolari condizioni economiche, familiari e sulla base di specifici criteri. Il bonus, in ogni caso, sarà da riproporzionare in funzione del periodo di lavoro, qualora non risulti lavorato l'intero anno. Di seguito si indicano le condizioni di spettanza così come fornite dall'Agenzia delle Entrate con propria circolare n. 19 del 10 ottobre 2024.

DESTINATARI

Lavoratori subordinati dipendenti (compreso lavoro a domicilio e domestico) sia a tempo indeterminato che determinato, che presentano **congiuntamente** (a + b + c) le seguenti condizioni:

- a. abbiano, nell'anno di imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a **28.000 euro** (*) (si ricorda che

rientrano le somme ed i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2025 per il cd principio di "cassa allargato")

- b. abbiano il **coniuge**, non legalmente ed effettivamente separato e almeno un **figlio** (anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato). Per tanto **sia coniuge che figlio, congiuntamente, devono essere fiscalmente a carico** (**)

oppure, in alternativa abbiano almeno un **figlio**, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo **monogenitoriale** (***)

- c. abbiano una **imposta lorda**, determinata sui redditi di lavoro dipendente, **di importo superiore a quello della detrazione spettante** ex art. 13 co. 1 del TUIR in misura piena (senza quindi alcuna riduzione dei 75 euro previsti per il trattamento integrativo).

(*) il reddito complessivo (28.000 euro) va determinato tenendo conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca; dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del



regime forfetario per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni; della quota di agevolazione ACE di cui all'art. 1 del DL 6 dicembre 2011 n. 201; delle mance detassate (settore turistico); della quota di reddito esente per incentivi per il rientro in Italia in favore di ricercatori residenti all'estero e delle somme erogate secondo il regime speciale per lavoratori impatriati. Il reddito andrà considerato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

(**) per essere **fiscalmente a carico** è necessario essere titolari di un reddito complessivo anno non superiore a **2.840,51** euro lordi ovvero non superiore ad euro **4.000** nel caso dei **figli fino a 24 anni di età**.

(***) si definisce **nucleo monogenitoriale** quando alternativamente:

- l'altro genitore è deceduto
- l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio
- il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato ad un solo genitore (destinatario del bonus).

IL BONUS QUANDO NON SPETTA

nell'ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia **due genitori, che lo abbiano riconosciuto**, l'indennità **non spetta al lavoratore dipendente che**

- vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale
- vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale.
- vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore. Le ipotesi di cui sopra escludono dal bonus in quanto il convivente non può essere considerato come "coniuge a carico" né la famiglia può essere considerata "monogenitoriale" in quanto il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori, conseguentemente non essendo validabile il requisito b) di cui sopra, il bonus non potrà spettare.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE

Il datore di lavoro (sia pubblico che privato) riconosce il bonus **su richiesta del lavoratore dipendente**, previo rilascio di una dichiarazione sostitutiva di spettanza (autocer-

tificazione ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000) riportante il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (oppure dei soli figli in caso di nucleo monogenitoriale). Qualora il dipendente abbia avuto più rapporti di lavoro, la richiesta del bonus va presentata all'ultimo datore di lavoro in corso, il quale erogherà il bonus in qualità di sostituto di imposta. Il lavoratore dovrà allegare in tale ipotesi, oltre che la dichiarazione di spettanza anche le Certificazioni Uniche (CU) riferite ai precedenti rapporti di lavoro.

PIÙ RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Qualora il richiedente sia un lavoratore con in corso più rapporti di lavoro a tempo parziale, l'indennità sarà erogata dal datore di lavoro individuato dal lavoratore (fermo restando il limite massimo di 100 euro). Nella dichiarazione sostitutiva di spettanza, il lavoratore dovrà indicare anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendenti ed i giorni di lavoro prestati presso altri datori di lavoro.

QUANDO VIENE EROGATO IL BONUS

Unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga. A tal fine sarà istituito apposito codice da utilizzare in compensazione F24. In sede di conguaglio fiscale di fine anno, qualora il bonus sia stato erogato e che non risulti essere spettante, il datore di lavoro, procederà al recupero della somma.

BONUS CONGUAGLIABILE ANCHE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Qualora il lavoratore, pur avendone diritto, non ne ha beneficiato perché privi di sostituto di imposta (ad esempio **lavoratori domestici**) oppure perché non è stato richiesto o per carenze documentali, lo stesso potrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024 da presentarsi nel 2025. Parimenti, nel caso in cui il lavoratore ne abbia beneficiato e che non sia stato possibile al datore di lavoro effettuare il conguaglio, tale importo sarà restituito sempre in occasione della dichiarazione dei redditi.

(Fonte: Decreto Legge 9 agosto 2024 n. 113 convertito in Legge 7 ottobre 2024 n. 143 e Agenzia delle Entrate - circolare 10 ottobre 2024 n. 19)

Flussi 2025

Precompilazione delle domande dal 1° novembre al 30 novembre 2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2024 il Decreto Legge n. 145/2024 in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro il 10 dicembre 2024. Al provvedimento di cui sopra dovrà ora seguire la consueta **circolare congiunta** del Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero dell'Agricoltura e Ministero del Turismo che **definerà**, tra l'altro, **i settori interessati alla precompilazione** delle domande e le modalità di compilazione.

Si segnalano le principali novità:

- **eliminazione del limite delle quote per la conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per lavoro stagionale** nonché dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'Unione Europea;

- **obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro**, dovrà quindi fornire un indirizzo PEC per consentire l'invio delle comunicazioni relative all'iter della domanda di nulla osta lavoro;
- la **sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno**, con conseguente soppressione dell'obbligo, per il datore di lavoro ed il lavoratore, entro 8 giorni dall'ingresso di quest'ultimo nel territorio nazionale, di recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SPI) ai fini della sottoscrizione del contratto stesso. Si prevede che entro il termine di 8 giorni, **il datore di lavoro ed il lavoratore provvedano a sottoscrivere digitalmente** (mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata) il contratto di soggiorno, il quale, dovrà essere trasmesso a cura del datore di lavoro allo SPI per



gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno. Il lavoratore potrà sottoscrivere il contratto anche in forma autografa. Nel caso di mancata trasmissione, nel termine di 8 giorni, del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente, salvo impedimento di forza maggiore, è prevista la **revoca del nulla osta**;

- **l'obbligo per il datore di lavoro di confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni** dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. **In assenza di tale conferma** da parte del datore di lavoro, la richiesta si intende rifiutata e **il nulla osta è revocato**. La norma trova applicazione alle domande di visto presentate dal 9 gennaio 2025.

Viene, inoltre, prevista **l'irricevibilità della richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro che, nel triennio precedente, non ha sottoscritto il contratto di soggiorno** all'esito di precedente, analoga richiesta nonché nel caso di domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione, risulti emesso decreto che dispone il giudizio o condanna per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo;

- la **riduzione dei termini per la preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori** già presenti sul territorio nazionale, che **passano da 15 ad 8 giorni**. Di conseguenza, se il centro per l'impiego non comunica entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta di aver individuato uno o più lavoratori disponibili e in linea con il profilo ricercato, il datore di lavoro può legittimamente ritenere che la ricerca abbia avuto esito negativo e procedere con la richiesta di nulla osta al lavoro;
- la **possibilità per i lavoratori stagionali** di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un **nuovo contratto entro 60 giorni dalla scadenza del precedente**.

Alle modifiche sopra evidenziate, che hanno carattere ordinamentale, si accompagnano altre disposizioni introdotte **in via sperimentale per il 2025** e finalizzate alla razionalizzazione delle procedure di rilascio del nulla osta in relazione agli ingressi previsti per lo stesso 2025 dal DPCM del 27 settembre 2023. In primo luogo, viene anticipata la fase di **precompilazione delle domande**, anche al fine di consentire tempi più ampi per i controlli e la regolarizzazione o l'esclusione delle domande non procedibili.

Nell'ambito di tale fase, infatti, le amministrazioni interessate effettueranno un controllo di veridicità sulle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro nonché sull'osservanza delle disposizioni del CCNL e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate.

Alla luce delle nuove disposizioni la **precompilazione delle domande** per l'annualità 2025 sarà possibile **dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024**.

Inoltre, tenuto conto del fatto che **per il settore turistico** viene inserito un nuovo click day il 1° ottobre 2025, la relativa precompilazione sarà possibile **dal 1° luglio al 31 luglio 2025**.

A tale riguardo, si ricorda che le quote di ingresso e le date dei click day per il 2025 sono già stati fissati dal DPCM 27 settembre 2023. In particolare:

- **dalle ore 9:00 del 5 febbraio 2025** possono essere inviate le domande per i **lavoratori subordinati non stagionali** cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia;
- **dalle ore 9:00 del 7 febbraio 2025** possono essere inviate le domande per **gli altri lavoratori subordinati non stagionali** e settore dell'**assistenza familiare e socio-sanitaria**;
- **dalle ore 9:00 del 12 febbraio 2025** possono essere inviate le domande per i lavoratori **stagionali agricolo** e primo invio per il **settore turistico e alberghiero** (70% quote).

- **dalle ore 9:00 del 1° ottobre 2025** invio riservato al solo **settore turistico- alberghiero** e riferita al 30% delle quote già assegnate al settore per il 2025.

Il decreto **aumenta** infatti le **quote** riservate ai lavoratori **stagionali** per l'anno 2025, che passano complessivamente da 93.550 a **110.000** (47.000 per il settore agricolo e 37.000 per quello turistico).

Sempre in via **sperimentale per il 2025** il decreto prevede l'ingresso di lavoratori stranieri, nel limite massimo di **10.000 quote**, da impiegare nel settore dell'assistenza familiare e socio- sanitaria **esclusivamente nei confronti di grandi anziani (ovvero ultraottantenni) o persone con disabilità**.

Per la nuova quota, che si aggiunge alle 9.500 quote già previste per il 2025, viene tuttavia prevista una **diversa procedura** in virtù della quale le richieste di nulla osta **possono essere presentate esclusivamente per il tramite delle agenzie per il lavoro ovvero delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico**.

Anche per la presentazione di tali domande il click day è fissato al **7 febbraio 2025**.

Nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, i lavoratori stranieri possono esercitare **solo le attività di assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o di persone grandi anziani**.

I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi 12 mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare dell'ITL.

Allo scadere dei 12 mesi in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che indeterminato) è richiesto allo SPI un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote.

Le nuove norme, inoltre, reintroducono per il 2025 il **limite massimo di 3 richieste** di nulla osta presentate da datori di lavoro come **utenti privati**, e quindi che non si affidano all'intermediazione delle organizzazioni datoriali.

Tale limite non si applica alle richieste di nulla osta presentate tramite le organizzazioni datoriali o i professionisti di cui alla legge n. 12/1979, soggetti chiamati a garantire un numero di richieste proporzionale al reddito d'impresa e ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore d'attività dell'impresa.

Si segnala, infine, che il provvedimento prevede, **per i lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio** di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o priva dei requisiti di legge, la **non applicazione della procedura di silenzio assenso** per il rilascio del nulla osta al lavoro.

Infatti, trascorsi di regola 60 giorni (termine ridotto a 20 giorni per il lavoro stagionale) dalla presentazione delle domande di nulla osta al lavoro senza che siano emerse ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso.

In base alla modifica introdotta, per l'assunzione dei lavoratori dei Paesi che verranno individuati con un apposito decreto del Ministero degli Esteri, la procedura del rilascio automatico del nulla osta non sarà possibile e lo stesso potrà essere rilasciato solo dopo le verifiche effettuate dalla Questura e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In via transitoria, nell'attesa dell'adozione del decreto ministeriale, **l'eliminazione del silenzio-assenso si applicherà fin da subito ai cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka** e si estenderà anche alle domande di nulla osta presentate nel 2024 e per le quali non è stato ancora rilasciato il visto di ingresso.

(Fonte: Decreto Legge n. 145/2024 G.U. n. 239 11 ottobre 2024)



EBIART FVG

Welfare bilaterale artigiano FVG 2024

L'Ente Bilaterale Artigiano del Friuli Venezia Giulia (EBIART) eroga prestazioni in favore di dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti (per i rispettivi figli fiscali a carico del richiedente) delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell'artigianato e che applicano e rispettano integralmente i contratti collettivi sottoscritti a qualunque livello dalle organizzazioni costituenti l'EBIART ed in regola con la contribuzione prevista dagli accordi sottoscritti dalle stesse parti datoriali e sindacali. Sono prestazioni rivolte a lavoratori ed imprenditori per rispondere ai bisogni sociali che il welfare pubblico non riesce a soddisfare.

In particolare, vengono erogate le seguenti prestazioni:

1. contributo per servizi educativi per l'infanzia
2. contributo per studi scolastici
3. contributo per studi universitari
4. contributo a seguito di decesso
5. contributo per la non autosufficienza/assistenza
6. contributo per astensione maternità/adozione
7. contributo attività sportive
8. contributo trasporto casa-lavoro
9. contributo frequenza centri ricreativi estivi estate 2024 **(novità)**

NOVITÀ EBIART FVG

Nuova prestazione del welfare bilaterale artigiano - contributo frequenza centri ricreativi estivi estate 2024

A partire dal mese di ottobre 2024 e sino a dicembre 2024, è previsto un contributo per il sostegno dei costi sostenuti per la frequenza dei propri figli ai centri estivi promossi da enti pubblici o privati (Comune, Enti ecclesiastici, Associazioni, Società sportive, etc.) e sostegno alla disabilità.

BENEFICIARI

Titolari di impresa (e assimilati) e lavoratori dipendenti di aziende aderenti all'EBIART, con anzianità contributiva - all'atto della presentazione della domanda - non inferiore a 12 mesi, per il sostegno dei costi sostenuti per la frequenza dei propri figli ai centri estivi promossi da enti pubblici o privati (Comune, Enti ecclesiastici, Associazioni, Società sportive, etc.).

Il contributo spetterà ad un solo genitore per nucleo familiare per ogni figlio, anche adottivo e/o in affidato che, durante il periodo di frequenza, abbia un'età compresa tra i 4 anni e i 14 anni compiuti. Il contributo verrà riconosciuto per i soli mesi compresi tra giugno ed agosto 2024, presso strutture con frequenza non inferiore a due settimane (dieci giorni), per l'intera giornata o parte di essa, sino ad un massimo di due mesi (anche non consecutivi).

MISURA DEL CONTRIBUTO

1. Rimborso del 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 400,00 euro lordi (assoggettati a ritenute fiscali).
2. Qualora il minore sia in possesso della certificazione dello stato di handicap o dello stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi della Legge n. 104/1992) il contributo sarà pari al 75% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 800,00 euro lordi (assoggettati a ritenute fiscali).
3. Nel caso in cui il minore con il riconoscimento della disabilità non frequenti, nei mesi compresi tra giugno ed agosto 2024, alcun centro estivo (o strutture assimilabili) potrà beneficiare di un contributo "una tantum" di 800,00 euro lordi (assoggettati a ritenute fiscali).

L'ammissibilità a beneficiare del contributo è subordinata alla presentazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare che non deve essere superiore a **30.000,00 euro/anno**.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al contributo economico dovrà essere redatta su apposito modulo online disponibile sul sito internet www.ebiart.it.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda potrà essere presentata **dal 01/10/2024 al 31/12/2024**. Le domande verranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le erogazioni avverranno fino a concorrenza e nel limite massimo delle somme stanziato dal Consiglio di Amministrazione.

DOCUMENTAZIONE

Alla domanda deve essere necessariamente allegata la seguente documentazione:

- copia ricevuta/e di spesa che ne dimostri la durata e il soggetto frequentante (si specifica che la ricevuta del soggetto promotore del centro ricreativo estivo deve obbligatoriamente contenere un Codice Fiscale o una Partita Iva);
- autocertificazione dello Stato di famiglia e Carico Fiscale;
- in caso di figli adottivi o in affidato copia del documento attestante l'adozione o l'affido; Copia ultima busta paga ricevuta (per i soli lavoratori dipendenti);
- copia modello ISEE in corso di validità;
- per i contributi di cui al punto 2 e 3 anche copia della certificazione di handicap grave in corso di validità rilasciato dall'INPS, ai sensi della Legge 104/92;
- per il contributo di cui al punto 3 anche autocertificazione sottoscritta da un genitore attestante la non frequenza del proprio figlio a centri estivi.

Per i soli lavoratori dipendenti, il contributo sarà erogato da EBIART per il tramite dell'impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile assoggettando l'importo alle ritenute fiscali di legge.

Per presentazione domande e Regolamento www.ebiart.it

(Fonte: EBIART FVG www.ebiart.it)



RENTRI - Registro Elettronico di Tracciabilità dei Rifiuti. Si parte il 15 dicembre

Sta per fare il suo debutto il **RENTRI - Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti**, che a partire da **dicembre** rivoluzionerà le attuali modalità di gestione dei rifiuti. Il "nuovo SISTRI", per intenderci, che porterà le aziende ad abbandonare la documentazione cartacea per abbracciare una gestione totalmente digitale.

Il sistema interesserà, con gradualità e modalità differenti, tutte le **imprese che producono rifiuti** e quelle che gestiscono rifiuti a titolo professionale (**trasportatori di rifiuti, gestori di impianti di trattamento**, intermediari, ecc.).

Ci saranno sostanzialmente 2 fasi:

FASE 1 (transitoria): le imprese interessate dovranno **sostituire** gli attuali modelli di Registro Carico e Scarico Rifiuti e Formulario di trasporto con nuovi modelli, sempre cartacei, che potranno essere **generati e stampati direttamente dal portale**. Questa fase decorrerà dal 4 novembre e si concluderà il 12 febbraio 2025. Dal 13 febbraio 2025 potranno essere utilizzati solo i nuovi modelli.

FASE 2: le imprese passeranno dalla gestione cartacea a quella digitale. Tale fase decorrerà dalla vera e propria **iscrizione** al RENTRI, sulla base delle finestre temporali previste. Vediamo in dettaglio obblighi e tempistiche per i diversi soggetti interessati:

PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI E/O NON PERICOLOSI DA LAVORAZIONI ARTIGIANALI CON **OLTRE 50 DIPENDENTI**

TRASPORTATORI DI RIFIUTI CONTO TERZI (iscritti all'Albo in cat. 1, 4, 4-bis, 5)

GESTORI DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI
COMMERCIANTI E INTERMEDIARI DI RIFIUTI,
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Questi soggetti saltano la Fase 1 e partono direttamente dalla 2. Dovranno:

- Iscrivere al portale RENTRI (<https://www.rentri.gov.it/it>) dal **15 dicembre 2024** al **12 febbraio 2025** (mediante SPID, CIE o CNS) e versare il contributo annuale (100 euro il primo anno, 60 euro i successivi)
- Dal **13 febbraio 2025** compilare il registro telematico attraverso il portale (direttamente oppure attraverso un gestionale che si interfacci con il RENTRI), scaricare e vidimare i formulari direttamente dal portale (ove previsto, es. trasportatori), inviare periodicamente i dati al Ministero attraverso il portale.

PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI E/O NON PERICOLOSI DA LAVORAZIONI ARTIGIANALI **DA 11 A 50 DIPENDENTI**

- Entro il **12 febbraio 2025** dovranno accedere al portale RENTRI e **registrarsi** (la registrazione non è l'iscrizione), **generare il nuovo modello di Registro** di C/S rifiuti, **stamparlo** e portarlo a **vidimare** in CCIAA. Il nuovo registro sarà utilizzato fino alla data di iscrizione al RENTRI

- Dovranno quindi iscriversi al RENTRI (<https://www.rentri.gov.it/it>) dal **15 giugno 2025** al **14 agosto 2025** (mediante SPID, CIE o CNS) e versare il contributo annuale (50 euro il primo anno, 30 euro i successivi)
- Dalla data di iscrizione (scadenza 14 agosto 2025) dovranno compilare il registro telematico attraverso il portale (direttamente oppure attraverso un gestionale che si interfacci con il RENTRI), scaricare e vidimare i formulari direttamente dal portale (ove previsto, es. trasportatori), inviare periodicamente i dati al Ministero attraverso il portale.

PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI **FINO A 10 DIPENDENTI**

- Entro il **12 febbraio 2025** dovranno accedere al portale RENTRI e **registrarsi** (la registrazione non è l'iscrizione), **generare il nuovo modello di Registro** di C/S rifiuti, **stamparlo** e portarlo a **vidimare** in CCIAA. Il nuovo registro sarà utilizzato fino alla data di iscrizione al RENTRI
- Dovranno iscriversi al RENTRI (<https://www.rentri.gov.it/it>) dal **15 dicembre 2025** al **12 febbraio 2026** (mediante SPID, CIE o CNS) e versare il contributo annuale (15 euro il primo anno, 5 euro i successivi)
- Dalla data di iscrizione (scadenza 13 febbraio 2026) dovranno compilare il registro telematico attraverso il portale (direttamente oppure attraverso un gestionale che si interfacci con il RENTRI), scaricare e vidimare i formulari direttamente dal portale (ove previsto, es. trasportatori), inviare periodicamente i dati al Ministero attraverso il portale.

TRASPORTATORI DI RIFIUTI **IN CONTO PROPRIO** (CAT. 2-BIS ALBO GESTORI)

Di norma non dovranno iscriversi al RENTRI (a meno che non rientrino nell'obbligo in qualità di produttori), ma entro il **13 febbraio 2025** dovranno comunque registrarsi per poter generare, vidimare e stampare i nuovi modelli di formulario. Per loro non ci saranno altri cambiamenti.

SUPPORTO DI CONFARTIGIANATO

Confartigianato supporterà le imprese nelle seguenti attività:

- Assistenza nella fase di registrazione
- Gestione in delega dell'iscrizione al RENTRI
- Gestione in delega della trasmissione periodica dei dati
- Stampa e vidimazione del nuovo modello di Registro di C/S
- Assistenza nella stampa dei formulari dal portale (per le imprese iscritte all'Albo in cat. 2-bis)
- Messa a disposizione di un *gestionale rifiuti* interoperante col RENTRI, con relativa formazione collettiva o personalizzata.

Attenzione! Al momento è necessario provvedere con urgenza alla stampa e vidimazione dei nuovi registri di carico e scarico senza attendere la scadenza.

Per informazioni contattare gli uffici di Confartigianato.



Registro di carico e scarico rifiuti: cambia il format, va stampato e vidimato il nuovo modello!

Scadenza 12 febbraio 2025, ma è necessario affrettarsi!

Dal 4 novembre al 12 febbraio 2025 tutte le imprese che hanno l'obbligo di tenuta del Registro di Carico e Scarico Rifiuti e che non rientrano nel primo scaglione di utenti RENTRI (ovvero i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre al 13 febbraio 2025), dovranno **dotarsi del nuovo modello di Registro e farlo vidimare presso la CCIAA competente.**

Sono soggetti alla stampa e vidimazione del nuovo modello di registro:

- **Produttori di rifiuti pericolosi** che contano **fino a 50 dipendenti**
- **Produttori di soli rifiuti non pericolosi** da lavorazioni artigianali che contano **da 11 a 50 dipendenti**

Non sono soggetti alla stampa e vidimazione del nuovo modello, in quanto attiveranno direttamente il registro digitale a decorrere dal 13 febbraio 2025, i seguenti soggetti:

- Produttori di rifiuti con oltre 50 dipendenti
- Trasportatori di rifiuti a titolo professionale (iscritti all'Albo in cat. 1, 4, 4-bis, 5)
- Impianti di trattamento rifiuti
- Commercianti e intermediari di rifiuti.

COME OTTENERE IL NUOVO MODELLO DI REGISTRO DI CARICO E SCARICO?

Il nuovo modello di registro:

- Dovrà essere **generato e stampato direttamente dal portale RENTRI**
- Dovrà essere **vidimato presso la CCIAA competente.**

L'attuale modello di registro (modello conforme al DM 148/98) potrà essere utilizzato fino al 12 febbraio 2025, dopodiché dovrà essere sostituito dal nuovo.



ATTENZIONE! VISTO IL CARICO DI LAVORO ATTESO DALLE CCIAA, SI CONSIGLIA DI AFFRETTARSI FIN DA ORA SENZA ATTENDERE GLI ULTIMI GIORNI.

STAMPA E VIDIMAZIONE PER IL TRAMITE DI CONFARTIGIANATO

Confartigianato potrà gestire per conto delle imprese associate la generazione, stampa e vidimazione del nuovo modello di registro. Per informazioni rivolgersi agli uffici.

Prima aderisci, prima risparmi!

caem

Consorzio Artigiano Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.



Convertito in legge il decreto "SALVA CASA"

Sulla GU 175 del 27 luglio 2024 è stata pubblicata la legge 24 luglio 2024 n. 105, di conversione del DL 69/2024, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica". La legge è entrata in vigore il 28 luglio 2024. Il testo definitivo contiene revisioni importanti del **Testo Unico dell'Edilizia** (del quale si attende comunque una riforma complessiva, già annunciata dal Ministro). Riportiamo di seguito i contenuti principali del provvedimento, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal Parlamento.

RECUPERO DEI SOTTOTETTI

In materia di abitabilità, la norma consente il recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, alle seguenti condizioni:

- che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio
- che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali
- e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentata dal titolo che ha previsto la costruzione del medesimo.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.

MODIFICHE AL TESTO UNICO EDILIZIA

L'articolo reca modifiche al DPR 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) con riguardo a:

- a. gli interventi di edilizia libera (lettera a)
- b. la definizione dello stato legittimo degli immobili (lettere b) e b-bis))
- c. il mutamento della destinazione d'uso in relazione alle singole unità immobiliari (lettera c)
- d. le opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (lettere c-ter) e d)
- e. la determinazione delle variazioni essenziali (lettera d-bis)); interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (lettera e); tolleranze costruttive (lettera f).

Particolarmente rilevante è l'**ampliamento delle attività in edilizia libera**: la modifica introdotta dal nuovo testo estende anche ai porticati – in aggiunta ai balconi aggettanti dal corpo dell'edificio e alle logge rientranti all'interno dell'edificio, già contemplati dal testo previgente – la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti.

In particolare, è stato precisato che l'estensione riguarda tutti i porticati a eccezione di quelli gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche.

In materia di modifiche alla **disciplina sullo stato legittimo degli immobili**, la modifica introdotta dal Parlamento prevede che lo stato legittimo sia rappresentato non più dalla coesistenza di quanto stabilito dal titolo abilitativo originario al momento della costruzione e di quanto ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, ma alternativamente da uno dei due titoli abilitativi, integrati con gli eventuali

titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Anche la disciplina relativa alle **modifiche del cambio di destinazione d'uso** di singole unità immobiliari è stato rivisto prevedendo che:

- i mutamenti della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie o se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di edilizia libera
- il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale, è sempre possibile nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

Costituisce **mutamento rilevante della destinazione d'uso** ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare **diversa, da quella originaria**, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'**assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale** tra residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale.

La lettera e) modifica il comma 2 dell'articolo 34 del TUE, che disciplina gli **interventi eseguiti in parziale difformità** dal permesso di costruire.

La lettera f) modifica l'articolo 34-bis del TUE, che **disciplina le tolleranze costruttive**, intervenendo sul comma 3 e introducendo i commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis e 3-ter.

Nello specifico è stata fissata una disciplina speciale per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, introducendo deroghe percentuali alle misure previste dal titolo abilitativo che disciplinano l'altezza, i distacchi, la cubatura, la superficie coperta e ogni altro parametro delle singole unità immobiliari.

In particolare, le difformità dal parametro previsto dal titolo abilitativo non costituiscono violazione edilizia, purché la differenza rientri nel limite del:

- 2% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 mq
- 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 mq
- 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 mq
- 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 mq
- 6% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore.

E' stato specificato che gli scostamenti previsti **sono applicabili** anche alle misure minime individuate dalle **disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari**.

Sono state specificate quali siano le irregolarità da considerarsi tolleranze esecutive, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, individuando:

- il minore dimensionamento dell'edificio
- la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali
- le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne



- la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria
- gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

Sono introdotte disposizioni specifiche per le **unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche disciplinate all'articolo 83 del TUE ad eccezione di quelle a bassa sismicità a tale scopo indicate nei decreti ministeriali** contenenti le norme tecniche di costruzione in zone sismiche. In tali casi, il tecnico attesta che tali interventi rispettano le prescrizioni del TUE per le costruzioni in zone sismiche (contenute nella sezione I del Capo IV della Parte II del medesimo TUE).

REQUISITI DI ALTEZZA MINIMA E DI SUPERFICIE MINIMA

E' stato integrato l'articolo 24 del TUE, riguardante il certificato di agibilità degli edifici, al fine di prevedere i criteri di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, sino alla definizione dei requisiti stessi ad opera di decreto, inserendo i due nuovi riguardanti il certificato di agibilità degli edifici.

Il **comma 5-bis**, in particolare, **prevede i criteri di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie** nelle more della definizione dei requisiti mediante decreto del Ministro della Salute da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata.

In particolare, il tecnico progettista abilitato assevera, ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, la suddetta conformità nei seguenti casi:

- locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 m, fino al limite massimo di 2,40 m
- alloggio a singola stanza, per una persona, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 mq, fino al limite massimo di 20 mq e, per due persone, inferiore a 38 mq, fino al limite massimo di 28 mq.

Il **comma 5-ter dispone che l'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa laddove è** soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali e contemporaneamente è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- i locali sono situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
- è contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

CASI PARTICOLARI DI INTERVENTI ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL TITOLO

E' introdotta una disciplina finalizzata a **regolare casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo**.

In particolare, viene disciplinata la regolarizzazione degli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo, qualora lo stesso sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore della c.d. legge Bucalossi del 1977.

Viene inoltre previsto che le parziali difformità, realizzate

durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, sono soggette, alle condizioni individuate, alla disciplina delle tolleranze costruttive introdotta dal presente decreto-legge.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULL'ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

Le norme modificate **operano un superamento del requisito della cosiddetta «doppia conformità»**, limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle ipotesi di assenza o in totale difformità.

In particolare, vengono individuate due tipologie di accertamento di conformità in sanatoria, differenziando:

- a. gli interventi eseguiti in assenza, totale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire, per i quali continua a permanere l'attuale regime della doppia conformità urbanistica ed edilizia (previsioni di piano e normativa tecnica), ossia della necessità di rispettare la normativa prevista sia all'epoca della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda
- b. gli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire nonché quelli realizzati in assenza o in difformità dalla Scia "semplice", per i quali vi è il superamento della doppia conformità: si prevede che è sufficiente provare la conformità urbanistica ad oggi e la conformità edilizia all'epoca della realizzazione dell'intervento.

Nei casi di difformità parziali si introduce la cd. sanatoria condizionata, in base alla quale il Comune può subordinare il rilascio del permesso/SCIA in sanatoria all'esecuzione di interventi per rendere l'opera conforme alla normativa tecnica, edilizia, igienico sanitaria, nonché alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.

Il rilascio del permesso in sanatoria è sempre subordinato al pagamento del doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile in seguito agli interventi (importi compresi fra 1.032 e 10.328 €).

Infine, l'articolo 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività) viene modificato estendendo anche in questi casi il nuovo regime in merito all'eliminazione della «doppia conformità» lasciando in questo caso invariata la sanzione pecuniaria prevista dalla normativa vigente.

STRUTTURE AMOVIBILI REALIZZATE DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

E' disciplinato il mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

NORME FINALI E DI COORDINAMENTO

L'articolo 3, comma 1, prevede che **non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli** interventi realizzati (entro il 24 maggio 2024) che rispettino taluni limiti di tolleranza costruttiva - introdotti nel testo unico in materia edilizia dal presente decreto-legge - relativi all'altezza, ai distacchi, alla cubatura, alla superficie coperta e agli altri parametri delle singole unità immobiliari.



Certificazioni FGAS di persone e aziende Modifiche con il Reg. (UE) 2024/2215

Il regolamento 2024/2215 stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche e giuridiche, modificando la precedente disciplina introdotta con il Reg. UE 2015/2067. Il regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati fa riferimento ad **un elenco ampliato di sostanze** contenute nelle pertinenti apparecchiature, che comprende alternative ai gas fluorurati a effetto serra, includendo gli idrocarburi, l'ammoniaca e la CO₂.

Le **apparecchiature** che rientrano nell'ambito di competenza del nuovo provvedimento sono le seguenti:

- apparecchiature fisse di refrigerazione
- apparecchiature fisse di condizionamento d'aria e pompe di calore
- apparecchiature fisse con cicli Rankine a fluido organico
- unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero
- *unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari (novità).*

Le **attività** alle quali si riferisce il Regolamento riguardano

- controlli delle perdite delle apparecchiature
- installazione delle apparecchiature contenenti i gas fluorurati a effetto serra o le sostanze alternative ammoniaca (NH₃), anidride carbonica (CO₂) o idrocarburi
- riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature contenenti i gas fluorurati a effetto serra o le sostanze alternative ammoniaca (NH₃), anidride carbonica (CO₂) o idrocarburi
- recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai circuiti di raffreddamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, delle pompe di calore e delle unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi refrigerati.



E' stata rideterminata l'articolazione dei patentini, ora non più definiti per categoria 1-2-3-4 ma secondo la seguente classificazione, che fa riferimento anche alle tipologie di gas manipolati:

- **certificato A1:** il titolare può svolgere **tutte le attività** riguardanti i gas fluorurati a effetto serra e gli idrocarburi (ex 1^a cat.)
- **certificato A2:** il titolare può svolgere **tutte le attività** relative ai gas fluorurati a effetto serra e agli idrocarburi, limitatamente alle apparecchiature con una carica inferiore a 3 kg o, se ermeticamente sigillati, inferiore a 6 kg (ex 2^a cat.)
- **certificato B:** il titolare può svolgere **tutte le attività** relative all'anidride carbonica (CO₂) (nuovo)
- **certificato C:** il titolare può svolgere **tutte le attività** relative all'ammoniaca (NH₃) (nuovo)
- **certificato D:** il titolare può svolgere **l'attività di recupero**, per le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra (ex 3^a cat.)
- **certificato E:** il titolare può svolgere **l'attività di controllo perdite**, a condizione che non implichi un intervento sul circuito di refrigerazione contenente i gas fluorurati a effetto (ex 4^a cat.).

Una partita importante si apre sui patentini FGAS rilasciati fino ad ora, in considerazione dell'ampliamento anche agli idrocarburi: il regolamento demanda agli stati membri le modalità operative, che nel caso del nostro paese saranno individuate da ACCREDIA, che fornirà indicazioni ai veri enti certificatori.

Sostanzialmente, come già previsto dal Reg. 2025/573, entro il 12 marzo 2029 i patentini rilasciati dovranno essere adeguati al nuovo regolamento di certificazione (con modalità operative da definire).

Il regolamento prevede queste **indicazioni sui certificati già conseguiti:**

- gli Stati provvederanno a **verificare il possesso** delle conoscenze e competenze previste nell'allegato al Regolamento 2024/2215 **per i titolari di certificati di (ex) categoria I e II, con eventuale aggiornamento delle conoscenze e competenze** conseguendo il livello richiesto rispettivamente per i certificati A1 e A2 (è probabile un esame integrativo)
- i titolari di certificati di (ex) categoria III sono autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per i certificati D
- i titolari di certificati di categoria IV sono autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per i certificati E.

Per le altre nuove classificazioni legate ad ammoniaca e CO₂ saranno necessari degli esami specifici.



F-GAS - pubblicato il nuovo Regolamento EU 2024/2174 su etichettatura prodotti

È stato pubblicato il 3 settembre sulla GUCE (Gazzetta Ufficiale Commissione Europea) il Regolamento (UE) 2024/2174 relativo al formato delle etichette per apparecchiature contenenti F-Gas.

Cosa prevede?

Il regolamento, che abroga tutte le precedenti norme, prevede queste indicazioni:

- l'etichetta deve restare saldamente attaccata al prodotto o all'apparecchio per tutto il periodo di funzionamento
- l'etichetta deve essere leggibile in normali condizioni di funzionamento
- l'etichetta deve recare la dicitura: «contiene gas fluorurati a effetto serra»
- le informazioni devono risaltare in modo nitido sullo sfondo dell'etichetta ed avere dimensione e spaziatura che le renda leggibili chiaramente
- in caso di informazioni aggiunte in un'etichetta esistente, le dimensioni dei caratteri non devono essere inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti
- se l'apparecchiatura può avere delle aggiunte in un luogo diverso da quello di produzione, deve prevedere uno spazio in cui inserire la quantità di gas aggiunta dall'installatore
- le informazioni sul peso sono espresse in kg o grammi
- le informazioni sul GWP sono espresse in tonnellate di CO2 equivalente

Se i gas sono rigenerati riciclati o destinati a determinati usi, l'etichetta del contenitore (bombola) deve avere queste indicazioni:

- «100 % riciclato», per i gas fluorurati a effetto serra riciclati che non contengono alcuna sostanza vergine

- «100 % rigenerato» per i gas fluorurati a effetto serra rigenerati che non contengono alcuna sostanza vergine o, nel caso delle miscele, in cui l'aggiunta di sostanze vergini per correggere la composizione non supera il 10 % della massa della miscela
- «Esclusivamente a fini di distruzione», per i gas fluorurati a effetto serra immessi sul mercato, messi a disposizione o forniti per essere distrutti
- «Solo per esportazione diretta fuori dall'UE» per i gas fluorurati a effetto serra forniti da un produttore o un importatore a un'impresa ai fini dell'esportazione diretta alla rinfusa fuori dall'Unione
- «Solo per uso in apparecchiature militari» per i gas fluorurati a effetto serra immessi sul mercato, messi a disposizione o forniti per essere usati nelle apparecchiature militari
- «Solo per incisione/pulizia nell'industria dei semiconduttori» per i gas fluorurati a effetto serra immessi sul mercato, messi a disposizione o forniti per essere usati a fini di incisione e pulizia nell'industria dei semiconduttori
- «Solo per uso come materia prima» per i gas fluorurati a effetto serra immessi sul mercato, messi a disposizione o forniti per essere usati come materia prima
- «Solo per la produzione di inalatori-dosatori» per i gas fluorurati a effetto serra immessi sul mercato, messi a disposizione o forniti per la fabbricazione di inalatori-dosatori.

Quando entra in vigore?

Il regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, entrerà in vigore il 23 settembre 2024 e **si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2025**.

Prezzari DEI – Convenzione con Confartigianato Imprese

Confartigianato Imprese, a seguito delle numerose richieste pervenute e su iniziativa di ANAEPA- Confartigianato Edilizia e di Confartigianato Impianti, ha stipulato una convenzione con la **DEI – Editrice del Genio Civile (QUINE srl) per la consultazione dei Prezzari**.

In particolare, l'Accordo mira ad offrire la possibilità agli Associati a Confartigianato, di **acquistare al prezzo di € 290,00 [anziché € 390,00] la Banca Dati "DEIPLUS - PREMIUM ENTRY"**, che consente, fra l'altro, di:

- Consultare tutte le voci dei Prezzari DEI dal 2018 a oggi
- Consultare la normativa di riferimento
- Creare elenchi prezzi senza limitazione di voci
- Esportare elenchi prezzi nei formati compatibili con le altre piattaforme di computo metrico sul mercato fino a 26.000 voci
- Visualizzare dell'andamento del prezzo di ogni singola voce dal 2018 ad oggi
- Aggiornare in automatico del proprio elenco prezzi

- Esportare 25 Check-list (template di progettazione tipo con tutte le voci complete).

La Convenzione, la cui durata è di 24 mesi, interessa le imprese che operano nell'ambito dei cantieri: **edilizia, impiantistica, serramentisti, pulizie ed altro**, mettendo a loro disposizione una serie di strumenti utili a formulare preventivi e offerte economiche.

Il sistema di accesso alla convenzione è semplificato: le associazioni territoriali comunicheranno all'interessato (dopo averne verificato la posizione in termini di regolarità associativa) il link per l'acquisto della banca dati che lo rimanderà, dopo la registrazione, ad un carrello personalizzato con la dicitura "prezzo in convenzione CONFARTIGIANATO".

Se siete interessati ad aderire alla Convenzione, potete contattare gli uffici categorie della propria associazione territoriale di appartenenza.



Prorogato il decreto su Controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi sicurezza antincendio

E' stato pubblicato il Decreto del ministero degli interni del 13 settembre 2024 (GU 219 del 18/09/2024), modificativo del decreto 1° settembre 2021 che, come noto, ha introdotto un sistema di qualificazione per le imprese che effettuino il **controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi sicurezza antincendio, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, il testo unico salute e sicurezza sul lavoro.**

Il provvedimento, già in vigore, recepisce una serie di richieste che, negli ultimi mesi, Confartigianato aveva ripetutamente presentato, di recente anche nel corso dell'ultima riunione dell'Osservatorio sul decreto del Corpo Nazionale dei VVF e precisamente:

- Valorizzazione dell'esperienza del manutentore, di almeno tre anni, misurati alla data del 25 settembre 2021, che consentirà quindi di sostenere a tali soggetti l'esame di qualificazione in modalità semplificata, unicamen-

te attraverso una prova orale-pratica, senza obbligo di frequenza ad alcun corso preparatorio

- Valorizzazione delle qualifiche acquisite dal manutentore attraverso corsi di formazione erogati da organismi notificati, ma anche dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prima dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione; tale possibilità consentirà quindi di sostenere l'esame con modalità semplificate, che verranno definite in dettaglio con apposito decreto del Direttore Centrale del Corpo stesso, in via di emanazione
- Proroga dell'entrata in vigore dell'intero sistema di qualificazione alla data del 25 settembre 2025: essa, consentirà al Corpo di completare la definizione dell'architettura organizzativa del sistema di qualificazione in generale, con particolare riferimento al portale web di registrazione delle richieste di sostenimento dell'esame di qualificazione stesso ed alla preparazione dei membri delle Commissioni d'esame.

Approvato il Prezzario Regionale 2024

L'aggiornamento è stato redatto con il supporto del Tavolo tecnico a cui partecipa anche la CONFARTIGIANATO FVG

Con delibera n. 1001 del 4 luglio 2024 la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato l'aggiornamento del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici edizione 2024. L'aggiornamento, redatto con il supporto del Tavolo tecnico rappresentativo degli enti, ordini professionali e del-



le categorie economiche, tra cui la CONFARTIGIANATO FVG, recepisce le variazioni rilevate sul mercato dei materiali e prodotti da costruzione.

La nuova edizione è inoltre il risultato di aggiornamenti ed integrazioni ad alcune sezioni (classi e sottoclassi), adottati a seguito di specifici approfondimenti tecnico-economici, ed inerenti

in particolare:

- opere strutturali (classi 16,17,20,21,23,24,26,27,28);
- tubazioni (sistemi di distribuzione liquidi/gas, classi 50,51,52,53,54)
- illuminazione (classe 63);
- tutela della salute e protezione dei lavoratori (classe 99).

Per quanto riguarda le opere strutturali si segnala che sono state implementate ulteriori voci relative ai rinforzi strutturali, individuabili all'interno della classe 26.

Le voci relative alle tubazioni sono state aggiornate, aggiungendo nuove voci, con conseguente modifica delle codifiche rispetto all'edizione 2023.

Il capitolo 63 - Illuminazione - ha subito un aggiornamento completo, al fine di adeguarne il contenuto ai prodotti attualmente utilizzati ed alle normative vigenti; sono stati eliminati articoli ormai superati e non più presenti sul mercato. In particolare il sottocapitolo relativo all'illuminazione a LED (63.7) è stato eliminato, essendo detta tecnologia già diffusa all'interno degli altri sistemi di illuminazione del capitolo generale.



I capitoli relativi alla sicurezza sono stati aggiornati con la collaborazione della Federazione regionale degli ingegneri l'aggiornamento ha portato alla revisione di ampia parte delle voci della classe 99 apportando modifiche descrittive e aggiornando

i riferimenti normativi.

Si è provveduto inoltre ad integrare una serie di nuove voci, ovvero a modificarne alcune esistenti, aggiornando le valutazioni economiche.

Con l'approvazione dell'aggiornamento del prezzario la nostra Regione ha rispettato i tempi fissati dal Governo che aveva previsto che tutte le Regioni d'Italia devono aggiornare i prezzari entro luglio di ogni anno. Ricordiamo anche che il prezzario Regionale è diventato lo strumento fondamentale per compensare economicamente le imprese del settore pubblico per l'aumento dei prezzi delle materie prime, contrastando gli effetti economici della grave crisi in atto.

La predisposizione di un prezzario regionale dei lavori pubblici in Friuli Venezia Giulia è stata avviata in attuazione dell'articolo 40 della legge regionale 14/2002 recante la "Disciplina organica dei lavori pubblici".

L'aggiornamento del prezzario avviene attraverso un monitoraggio dei prezzi, riferiti ad una selezione di prodotti-campione, rilevandone le variazioni periodiche.

Per perseguire un costante allineamento all'evoluzione tecnica e normativa in atto nel settore, il documento è oggetto di un progressivo aggiornamento delle descrizioni tecniche e delle caratteristiche tipologiche dei prodotti e delle lavorazioni in esso contenuti.

Il percorso metodologico seguito per la stesura del prezzario può essere così sintetizzato:

- creazione di una banca dati aggiornata da gestire in via informatica;
- individuazione delle singole voci di costo elementare e classificazione delle stesse in categorie omogenee;
- individuazione di una serie di prezzi-campione;
- monitoraggio dei prezzi-campione sul mercato;
- analisi dei dati e individuazione dei coefficienti di rivalutazione da applicare alle voci elementari;
- rivalutazione delle voci elementari e conseguente aggiornamento dei valori di prezzo dei magisteri e delle opere compiute;
- progressivo e contestuale aggiornamento dei magisteri e delle relative descrizioni tecniche.

Il prezzario riporta l'indicazione dell'incidenza percentuale del costo della manodopera, per ciascuna voce delle "opere compiute".

Con riferimento ai contenuti delle singole voci i valori di prezzo pubblicati nel prezzario regionale rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, manodopera, noli, trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per utili e spese generali dell'Impresa.

È stata posta particolare cura nell'individuare i magisteri che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri, per un adeguato supporto agli operatori in ordine alle valutazioni dei costi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che nell'ambito di un contratto pubblico, si distinguono in:

- costi della sicurezza connessi al coordinamento delle

attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere, valutati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) mediante la redazione di un preciso computo metrico estimativo (art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e relativo allegato XV); per i magisteri non reperibili all'interno di questo prezzario regionale, l'indicazione di tali costi dovrà essere congrua, analitica (per singole voci a corpo o a misura), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, calcolati tenendo conto dell'impiego nel luogo di lavoro interessato; questi costi, frutto delle scelte tecniche fatte dal committente dell'opera, ai quali l'impresa è vincolata contrattualmente, nel quadro economico, sono tenuti distinti dall'ammontare complessivo dei lavori in quanto rappresentano la quota sottratta al ribasso e non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati stimati a monte dalla Stazione Appaltante;

- costi della sicurezza afferenti ai precisi obblighi normativi, relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che l'appaltatore è tenuto a rispettare per eseguire in sicurezza le singole lavorazioni, nell'ambito della specifica attività e della propria struttura organizzativa, svolta da ciascuna impresa (costi ex lege), non riconducibili agli oneri previsti al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (vedi D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori etc.); tali costi, indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non ascrivibili a carico del committente, sono compresi nei relativi prezzi unitari quali quota-parte delle spese generali e dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta per essere sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, da parte della Stazione Appaltante.

Le norme di misurazione, oltre alla definizione dell'unità di misura, sono normalmente incluse nelle specifiche tecniche. Per la predisposizione del prezzario sono state utilizzate le norme di misurazione correntemente in uso nei Capitolati Tipo.

L'analisi del prezzo di ogni singolo magistero è stata effettuata utilizzando il costo dei materiali in fornitura a piè d'opera, il costo della manodopera pubblicata dal Ministero con cadenza annuale e gli altri costi diretti per unità di misura, completati dalle spese generali e dall'utile d'impresa. I prezzi in fornitura a piè d'opera sono stati determinati aggiungendo al costo di fornitura i trasporti, la manodopera e gli altri costi diretti, oltre a spese generali e utile d'impresa.

Per il costo della mano d'opera, sono state individuate le ore/uomo per l'unità di misura, a cui è stato applicato il costo orario medio della manodopera ricavato dalle Tabelle dei costi della manodopera edile predisposte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle quattro Province della Regione.

La consultazione del prezzario FVG, comprensiva di delibera di approvazione, è libera e gratuita, la versione in PDF del 2024 può essere scaricata al link:

https://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2024&num=1001&tx_dataDel=&key=&uf=



Trieste

Sportelli consulenziali per la gestione della crisi d'impresa

Progetto della Confartigianato di Trieste sostenuto dalla Fondazione CRTrieste

A seguito dell'aumento progressivo dei costi delle materie prime in svariati settori produttivi e della crisi in medio oriente che di fatto rende complesso l'approvvigionamento delle merci anche per le complessità di trasporto dovute al blocco del canale di Suez, si rende necessario prevenire crisi aziendali e conseguentemente analizzare con attenzione la contabilità aziendale delle imprese artigiane e delle piccole imprese ubicate nel nostro territorio simulando proiezioni analitiche future per verificare la sostenibilità delle imprese stesse e conseguentemente verificare anche la sostenibilità dell'attuale forza lavoro.

Confartigianato Trieste, attraverso i propri consulenti fiscali e consulenti del lavoro, implementerebbe l'attività di sostegno consulenziale alle imprese colpite da questa crisi creando due sportelli appositi per analizzare e verificare la sostenibilità futura delle imprese colpite dalla crisi ed il conseguente loro riposizionamento sul mercato con l'obiettivo finale di mantenere attiva l'impresa con la sua forza organica. I destinatari dell'iniziativa sono le imprese artigiane e le piccole imprese ubicate nel territorio provinciale di Trieste.

Tale iniziativa è aperta a tutte le imprese del territorio senza alcun vincolo associativo a Confartigianato.

Le attivazioni degli sportelli sono iniziate il 01.06.2024 e cesseranno il 31.12.2024. Gli sportelli di ascolto e consulenziali sono ubicati rispettivamente in sede centrale di Confartigianato – via Cicerone 9 - ed in zona industriale a Trieste – Strada delle Saline 30 Muggia.

Gli sportelli attivati vedono la presenza di un consulente del lavoro, di un dottore commercialista e di un contabile che valuteranno gli scenari di sostenibilità futura dell'impresa con specifiche consulenze normative e valutando anche il mutamento degli attuali regimi contabili applicati e la gestione della forza lavoro.

L'iniziativa è promossa con il contributo della Fondazione CRTrieste.

Le imprese interessate sono invitate a contattare i referenti degli sportelli per pianificare un incontro:

Consulente del lavoro: cristiana.viduli@artigianits.it

Dottore commercialista: mariagrazia.huez@artigianits.it

Contabile: mara.spadaro@artigianits.it

Udine

Attiva con noi entro il 31/12/2024 un contratto di luce e gas della tua casa, riceverai fino a due Carte Spesa da spendere presso i punti vendita convenzionati!

E' attivo, ormai da tempo, un accordo fra **Confartigianato Udine** e **AGSM AIM Energia**, che premette alle famiglie degli imprenditori associati al sistema Confartigianato Imprese Udine, alle famiglie dei loro dipendenti ed alle famiglie dei pensionati iscritti all'Anap, di accedere ad un'offerta dedicata per la fornitura di energia elettrica e gas di casa.

Fino al 31/12/2024 a chi attiva un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ad uso domestico presso una delle sedi di Confartigianato Udine Servizi srl **verrà consegnata una Carta Spesa del valore di 25 euro per l'energia elettrica ed una di 25 euro per il gas** da spendere presso i Punti Vendita Convenzionati.

Per avere maggiori informazioni o sottoscrivere un nuovo contratto rivolgersi ad una delle sedi di **Confartigianato Udine Servizi srl** presenti sul territorio provinciale oppure contatta lo Sportello Energia: Cinzia Saracino al numero di telefono 0432.516775, email risparmioenergia@uaf.it

Ricordati di portare con te:

- copia fattura energia elettrica e/o gas
- documento identità dell'intestatario della fattura
- tesserino codice fiscale dell'intestatario della fattura
- iban (se si sceglie l'opzione della domiciliazione bancaria)
- dati catastali dell'immobile (foglio, mappale o particella, eventuale subalterno).



Udine

RENTRI. La rivoluzione nella gestione dei rifiuti. Si parte il 15 dicembre!

Sono interessate tutte le imprese che producono o gestiscono rifiuti

Sta per fare il suo debutto il **RENTRI - Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti**, che a partire da **dicembre** rivoluzionerà le attuali modalità di gestione dei rifiuti.

Il successore del Sistri, si potrebbe dire, che ci porterà ad abbandonare la documentazione cartacea per abbracciare una gestione totalmente digitale, non priva di rischi e complessità.

Il sistema interesserà, con gradualità e modalità differenti, tutte le **imprese che producono rifiuti** e quelle che gestiscono rifiuti a titolo professionale (**trasportatori di rifiuti, gestori di impianti di trattamento**, intermediari, ecc.).

Ci saranno sostanzialmente 2 fasi:

FASE 1 (transitoria): le imprese interessate dovranno sostituire gli attuali modelli di Registro C/S e formulario con nuovi modelli, sempre cartacei, che potranno essere generati direttamente dal portale

FASE 2: le imprese passeranno dalla gestione cartacea a quella digitale. Tale fase decorrerà dalla vera e propria iscrizione al RENTRI, sulla base delle finestre temporali previste

Le imprese con oltre 50 dipendenti e quelle che gestiscono rifiuti a titolo professionale partiranno direttamente dalla Fase 2 il **13 febbraio 2025**.

Come avverranno i diversi passaggi? Con quali strumenti e tempistiche? Quale supporto potrà offrire Confartigianato? Per avere un quadro chiaro della situazione, e non farsi trovare impreparati, Confartigianato organizza una serie di incontri dedicati:

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2024

ore 18.15 - Sede Confartigianato di Udine Nord, via Puintat 2 (fronte Terminal Nord)

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2024

ore 18.00 - Sede Confartigianato di Tolmezzo (UD), via della Cooperativa 10/B

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2024

ore 18.00 - Sede Confartigianato di Latisana (UD), via Gregorutti 2



Relatore: Fabio Veronese – Responsabile ufficio Sicurezza, Ambiente, Energia – Confartigianato Udine Servizi srl
E' importante che partecipino:

- Produttori di rifiuti pericolosi
- Produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali con oltre 10 dipendenti
- Trasportatori e gestori di rifiuti.

La partecipazione, riservata alle imprese associate a Confartigianato, è gratuita previa registrazione al seguente link:

<https://confartigianatoprofessional.it/eventi/>

SEMINARIO

Impianti domestici alimentati a GPL

DiCo e DiRi: compilazione, allegati e norme di riferimento

Confartigianato-Imprese Udine, con la collaborazione de **L'Autogas Orobica Spa** (azienda distributrice di GPL) ha organizzato questo incontro tecnico dedicato agli installatori di impianti per fare una rassegna, con un occhio di riguardo agli impianti a GPL, della documentazione relativa alle dichiarazioni di conformità ed alle norme tecniche applicabili.

ARGOMENTI TRATTATI

- Norme di riferimento
- DiCo e DiRi
- Norme tecniche
- Tubazioni e Dimensionamenti

Alla fine dell'incontro **seguirà aperitivo** offerto da **L'Autogas Orobica Spa**.

DOCENTE

P.I. Stefano Meneghini – Consulente Tecnico

DATA E LUOGO

Il corso si svolgerà il giorno **mercoledì 20 novembre 2024, dalle 17**, nella sala riunioni al 1° piano dell'ufficio Confartigianato di Udine Nord, in via Puintat 2 a Udine

ADESIONI

Entro il **18 novembre** direttamente dal sito

www.confartigianatoudine.com

Seguendo il percorso Servizi>Formazione>Area categorie

ORGANIZZAZIONE

Oliviero Pevere - Ufficio Categorie CONFARTIGIANATO-IMPRESA UDINE - Via del Pozzo 8 - 33100 Udine - Tel: 0432-516796 - Fax: 0432 509127 - opevere@uaf.it